

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Val-
lelonga e nomina del commissario straordina-
rio. (26A00816)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 24 febbraio 2026.

Aggiornamento della Rete nazionale dei bo-
schi vetusti d'Italia. (26A00982)..... Pag. 1

DECRETO 24 febbraio 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio
Centro per l'enologia S.r.l. unipersonale, in
Grinzane Cavour, al rilascio dei certificati di
analisi nel settore vitivinicolo. (26A00983) Pag. 3

DECRETO 24 febbraio 2026.

Revoca della designazione concessa con decre-
to 17 ottobre 2018, successivamente rinnovata, al
laboratorio C.I.A. Lab S.r.l., in Ascoli Piceno, al
rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico-
lo. (26A00984)..... Pag. 8

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 19 gennaio 2026.

Ammissione al contributo del Fondo per l'av-
vio delle opere indifferibili in favore del Comune
di Colobrero. (26A00981) Pag. 9



DECRETO 27 febbraio 2026.

Emissione, contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita delle Serie speciali di monete per collezionisti, nelle versioni da otto e nove pezzi in finitura *fior di conio* e da dodici pezzi in finitura *reverse proof* e *proof*, millesimo 2026. (26A01007) Pag. 10

DECRETO 27 febbraio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in argento da 5 euro celebrativa dell'«Anno internazionale delle Donne Agricoltrici - FAO», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026. (26A01008).... Pag. 13

DECRETO 27 febbraio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta da 2 euro commemorativa celebrativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*, e dei rotolini in versione *fior di conio*, millesimo 2026. (26A01009)..... Pag. 15

**Ministero dell'università
e della ricerca**

DECRETO 12 dicembre 2025.

Modalità semplificate di espletamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di perito industriale laureato. (26A01066) .. Pag. 18

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 17 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro cooperativo Raccolta latte società cooperativa agricola», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore. (26A00973)..... Pag. 25

DECRETO 17 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Nike Kai Dike società cooperativa - Onlus», in Fiesse Umbertino e nomina del commissario liquidatore. (26A00974).... Pag. 26

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 28 gennaio 2026.

Riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica. (26A01006)..... Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

DELIBERA 5 febbraio 2026.

Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2025, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 8/SEZAUT/2026/INPR). (26A00946)..... Pag. 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mepivacaina Recordati». (26A00964)..... Pag. 77

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (26A00985)..... Pag. 77

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alfuzosina cloridrato, «Ofuxal». (26A00986).... Pag. 78

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina e acido clavulanico, «Amoxicillina e Acido Clavulanico Alter». (26A00987)..... Pag. 78

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tetrabenazina, «Tetrabenazina Sun». (26A00988). Pag. 79

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox» (26A00998) Pag. 79

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (26A00975)..... Pag. 80



**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 9 febbraio 2026 (26A01011) Pag. 80

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 10 febbraio 2026 (26A01012) Pag. 80

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 11 febbraio 2026 (26A01013) Pag. 81

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 12 febbraio 2026 (26A01014) Pag. 81

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 13 febbraio 2026 (26A01015) Pag. 82

Ministero della difesa

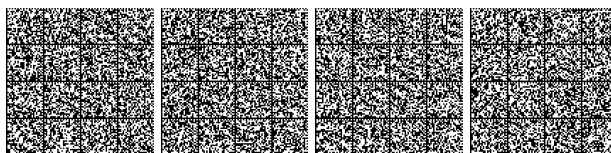
Concessione della croce d'argento al merito
dell'Arma dei carabinieri. (26A00965) Pag. 82

RETTIFICHE**AVVISI DI RETTIFICA**

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673». (26A01065) Pag. 83

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673». (26A01064) Pag. 83





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallelonga e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Vallelonga (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vallelonga (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Luisa Greco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vallelonga (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 dicembre 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 29 dicembre 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallelonga (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Luisa Greco, viceprefetto aggiunto in servizio presso la prefettura di Vibo Valentia.

Roma, 31 gennaio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A00816

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

DECRETO 24 febbraio 2026.

Aggiornamento della Rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DIFOR IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» di

seguito denominato TUFF e, in particolare, la definizione di «bosco vetusto» di cui l'art. 3, comma 2, lettera s-bis) e l'art. 7, comma 13-bis), che prevede l'adozione di «apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della rete nazionale dei boschi vetusti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica 19 novembre 2021, n. 608943, recante «Approvazione delle Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come «boschi vetusti» di cui all'art. 7, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile



2018, n. 34», che detta indicazioni per la loro gestione e tutela anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti;

Considerata la strategia forestale nazionale di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2021, n. 677064, che evidenzia l'importanza della pianificazione forestale e delle foreste vetuste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 aprile 2023, n. 193945, recante l'istituzione della Rete nazionale dei boschi vetusti, nell'ambito della quale è istituita, altresì, una sezione speciale nella quale sono inserite le foreste che UNESCO ha riconosciuto come «antiche faggete primordiali dei Carpazi e in altre regioni d'Europa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2024, con il quale al dott. Emilio Gatto è conferito l'incarico di direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e che lo stesso ha delegato il direttore dell'Ufficio DIFOR IV dott. Alessandro Cerofolini, competente in materia di boschi vetusti, a emanare i relativi decreti attuativi;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 maggio 2025, n. 225160 riguardante le «modalità di condivisione dei dati relativi al censimento dei boschi vetusti di cui all'art. 3, comma 2, lettera s-bis), del TUFF, al fine dell'inserimento nella rete nazionale dei boschi vetusti»;

Vista la determinazione dirigenziale n. DPD021/949 del 5 dicembre 2025 con cui il competente Servizio foreste e parchi della Regione Abruzzo riconosce al bosco denominato «Abetina di Rosello», di proprietà del Comune di Rosello, in Provincia di Chieti, lo status di bosco vetusto ai sensi delle vigenti norme in materia come sopra richiamate e ne individua la perimetrazione;

Considerato che la suddetta determinazione dirigenziale n. DPD021/949 del 5 dicembre 2025, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica e alla scheda normativa contenente le prescrizioni per la tutela, la conservazione e divieti validi nelle more della redazione e approvazione del piano di gestione e monitoraggio, costituisce parte integrante del presente decreto;

Vista la nota della Regione Abruzzo del 10 febbraio 2026, n. 0053622/26 con la quale comunica che il periodo di pubblicazione di sessanta giorni, ai fini della presentazione di motivate osservazioni, è giunto a scadenza il giorno 9 febbraio 2026 senza che entro tale data siano pervenute note e memorie da parte degli aventi diritto e pertanto il provvedimento ha assunto piena efficacia;

Considerato che la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV, competente per materia, ha provveduto alla verifica formale sulla completezza delle informazioni e sulla coerenza della documentazione inserita all'interno del servizio «Sistema boschi vetusti» del Sistema informativo agricolo nazionale, validandone i dati;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del bosco vetusto

1. È istituito il bosco vetusto denominato Abetina di Rosello, esteso per 169,2299 ettari nel Comune di Rosello, in Provincia di Chieti, individuato, perimetrato e riconosciuto dalla Regione Abruzzo con deliberazione dirigenziale n. DPD021/949 del 5 dicembre 2025, sulla base delle caratteristiche indicate nelle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 608943.

2. L'area delimitata quale bosco vetusto, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, ossia presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, biodiversità caratteristica con la presenza di stadi seriali legati alla rinnovazione e alla senescenza, assenza di disturbi antropici da almeno sessanta anni ed estensione di almeno 10 ettari, è rappresentata nell'allegata cartografia su planimetria catastale.

Art. 2.

Inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti

1. Il bosco vetusto Abetina di Rosello è inserito con il numero 1 nella Rete nazionale dei boschi vetusti istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica, alle prescrizioni per la tutela, la conservazione e ai divieti validi nelle more della redazione e approvazione del Piano di gestione e monitoraggio.

2. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV provvede all'iscrizione del bosco vetusto Abetina di Rosello nella Rete nazionale, alla conservazione della documentazione inviata dalla Regione Abruzzo e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni inerenti l'area forestale vetusta.

Art. 3.

Finalità

1. Il bosco vetusto di cui ai precedenti articoli ha lo scopo di garantire la conservazione e l'evoluzione naturale delle popolazioni vegetali e animali in esso presenti, la tutela dell'ecosistema forestale e dei processi evolutivi in atto al suo interno nonché di costituire un centro di studio e di documentazione biogenetica, utile per la gestione forestale sostenibile di aree boschive simili o contigue.

2. Nella gestione del bosco vetusto è assicurata l'applicazione di metodi di gestione e di restauro forestale e ambientale idonei a favorire il completo sviluppo dei processi evolutivi e naturali tipici delle formazioni forestali mature.



Art. 4.

Divieti

1. Salvo quanto vietato dalla regione, all'interno del bosco vetusto di cui al presente decreto è interdetto qualsiasi tipo di disturbo antropico. In particolare, è vietato:

- a) ogni forma di caccia e di pesca;
- b) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;
- c) la realizzazione di interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli realizzati per finalità di studio e ricerca nonché quelli strettamente conservativi purché autorizzati dal competente servizio forestale regionale e attuate dall'ente gestore in modo prudente e non impattante;
- d) l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi e degli arbusti;
- e) l'asportazione dei tronchi e dei rami degli alberi e degli arbusti caduti a terra, ad eccezione del semplice spostamento degli stessi per la manutenzione della viabilità preesistente;
- f) la rimozione e la raccolta della lettiera del sottobosco e del muschio;
- g) il transito e la sosta di veicoli a motore, eccetto i mezzi di soccorso, di controllo, di servizio, di antincendio boschivo e quelli appositamente autorizzati;
- h) il transito fuori dalla viabilità forestale e dalla sentieristica preesistente, salvo per motivi di studio, ricerca, soccorso, servizio e antincendio boschivo;
- i) il transito a piedi con cani tenuti senza guinzaglio;
- l) il disturbo alla fauna selvatica, comprese le specie ittiche;
- m) l'introduzione clandestina di specie di flora e fauna alloctone;
- n) il pascolo di animali di allevamento e lo svolgimento di altre attività agricole e zootecniche;
- o) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento della flora spontanea;
- p) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- q) l'accensione di fuochi, la sosta per campeggio anche temporaneo e il fumare sigarette;
- r) l'abbandono di rifiuti a terra e l'inquinamento delle acque;
- s) il sorvolo dell'area boschiva con droni, salvo autorizzazione dell'ente gestore;
- t) recare rumori molesti o ascoltare musica ad alto volume;
- u) ogni altra attività antropica che possa compromettere la protezione del suolo, la conservazione della natura e la vetustà del bosco.

Art. 5.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.masaf.gov.it all'interno della sezione Politiche nazionali/foreste/boschi vetusti.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2026

Il direttore: CEROFOLINI

AVVERTENZA:

Gli allegati A e B del decreto direttoriale n. 90394 del 24 febbraio 2026 sono visionabili nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it, all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/boschi vetusti/normativa».

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

26A00982

DECRETO 24 febbraio 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio Centro per l'enologia S.r.l. unipersonale, in Grinzane Cavour, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI

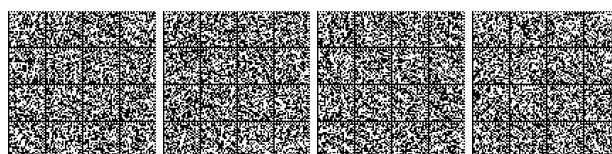
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;



Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023 n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Considerato che l'art. 21 comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;



Visto il decreto 19 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 130 del 1° giugno 2021 con il quale al laboratorio Centro per l'enologia S.r.l. unipersonale, sito in Piana Gallo n. 50 – 12060 Grinzane Cavour (CN), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 febbraio 2026, acquisita in pari data al progressivo 52899;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA –*European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 aprile 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro per l'enologia S.r.l., sito in Piana Gallo n. 50 – 12060 Grinzane Cavour (CN), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 1° maggio 2029 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro per l'enologia s.r.l. unipersonale perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

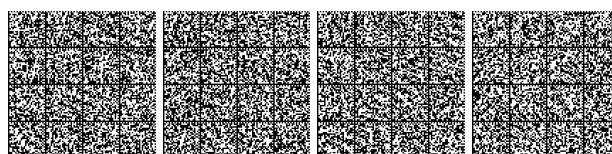
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 febbraio 2026

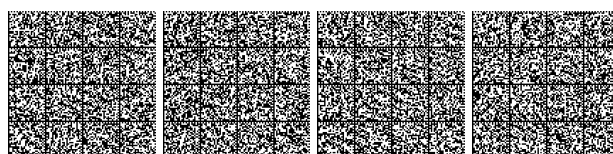
Il dirigente: GASPARRI



Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Anioni/Anions : Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS321-05A R2009
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A1 R2021
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation), Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Estratto secco Tabariè non riduttore (da calcolo) /Dry sugar free extract Tabariè (calculation) (Estratto non riduttore (da calcolo):12,0-50,0 g/l)	M.P.I. n° 67 Rev. 7 2021 p.8 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Estratto secco totale Tabariè (da calcolo) /Total dry extract Tabariè (calculation) (Estratto secco totale Tabariè (da calcolo):12,0-350,0 g/l)	M.P.I. n° 67 Rev.7 2021 p.8
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio (da calcolo)/Sucrose (calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation)	OIV-MA-AS311-10 R2018 + OIV-MA-AS2-03B R2012



Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS311-10 R2018
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2014
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico effettivo/Real alcoholic strength by volume (Titolo alcolometrico volumico effettivo: 6,00%vol -14,5 %vol)	M.P.I. n° 67 Rev. 7 2021 p.7
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (titolo alcolometrico vol tot 6,00-32,20 % vol)	M.P.I. n° 67 Rev. 07 2021 p.7 + OIV- MA-AS311-10 R2018
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021



DECRETO 24 febbraio 2026.

Revoca della designazione concessa con decreto 17 ottobre 2018, successivamente rinnovata, al laboratorio C.I.A. Lab S.r.l., in Ascoli Piceno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025, con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009, e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

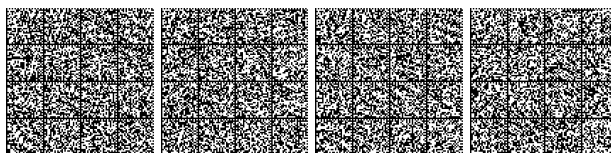
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le DOP e la IGP per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;



Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022, nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE, che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a DOP o a IGP, per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale il laboratorio C.I.A. Lab S.r.l., sito in via Mutilati ed invalidi del lavoro n. 29, Zona industriale Campolungo II Fase - 63100 Ascoli Piceno (AP), è stato designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con nota del 5 febbraio 2026, registrata in pari data al progressivo n. 56144, il predetto laboratorio ha comunicato di aver richiesto la cancellazione della designazione a suo tempo rilasciata e rinnovata da questa amministrazione;

Ritenuto pertanto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento designatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La designazione concessa con decreto 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 253 del 30 ottobre 2018, al laboratorio C.I.A. Lab S.r.l., sito in via Mutilati ed invalidi del lavoro n. 29, Zona Industriale Campolungo II Fase - 63100 Ascoli Piceno (AP), successivamente rinnovata per il rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 febbraio 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A00984

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 gennaio 2026.

Ammissione al contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in favore del Comune di Colobrarò.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» corredato delle relative note, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed in particolare l'art. 26, comma 7, che ha istituito il Fondo per l'avvio di opere indifferibili (di seguito FOI);

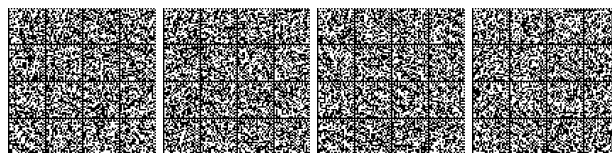
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 369 a 379;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2023, n. 58, recante la disciplina per l'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge n. 197 del 2022, al predetto Fondo per l'anno 2023;

Tenuto conto che, con riferimento alla procedura semplificata del secondo semestre 2023, il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 58 del 1° marzo 2024 ha disposto l'assegnazione definitiva delle risorse del FOI agli interventi in possesso dei requisiti, e che l'intervento del Comune di Colobrarò è stato incluso nell'allegato 3, contenente l'elenco degli interventi per i quali, in assenza dei requisiti necessari, non è stata confermata l'assegnazione delle risorse del FOI;

Considerato che avverso il menzionato decreto il Comune di Colobrarò ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

Vista la sentenza pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, n. 14701/2024, pubblicata in data 18 luglio 2024, con la quale il ricorso presentato dal Comune di Colobrarò è stato respinto;



Visto il ricorso al Consiglio di Stato, sezione IV, numero R.G. 6497 del 2024, con il quale è stata impugnata, dal Comune di Colobrarò, la citata sentenza n. 14701/2024 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6932/2025, pubblicata in data 5 agosto 2025, con la quale è stato riconosciuto il diritto del Comune di Colobrarò all'assegnazione definitiva delle risorse del citato Fondo e, per l'effetto, ordinato al Ministero soccombente di adottare i conseguenti provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato

1. In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6932/2025 di cui in premessa, si procede all'assegnazione del contributo a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili a favore dell'intervento del Comune di Colobrarò per un importo pari ad euro 3.544.412,56, come specificato nella tabella che segue.

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Unico Progetto	Assegnazione definitiva
PNRR	M2C1I1.1	MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	COMUNE DI COLOBRARO	82001290772	D21B21004750001	€ 3.544.412,56

2. Il predetto contributo, del quale sarà data comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quale amministrazione titolare della misura, ai fini dei successivi adempimenti, è disciplinato dalle disposizioni previste a legislazione vigente per il Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ragioniere generale dello Stato: PERROTTA

26A00981

DECRETO 27 febbraio 2026.

Emissione, contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita delle Serie speciali di monete per collezionisti, nelle versioni da otto e nove pezzi in finitura *fior di conio* e da dodici pezzi in finitura *reverse proof* e *proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

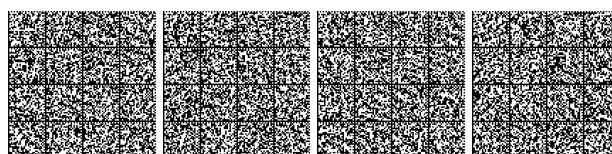
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1);



Visto l'art. 13-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede, tra l'altro, la sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di euro a decorrere dal 1° gennaio 2018;

Considerato che il suddetto art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, prevede, tra l'altro, che la Zecca può essere autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del Direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. n. 48218/205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 18 dicembre 2025, il quale ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta da 2 euro commemorativa dell'«800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi», millesimo 2026;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del 10 novembre 2025, prot. n. 48218/2025, che prevede che le monete da 2 euro commemorative dell'«800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi», millesimo 2026, destinate alla circolazione ordinaria e nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*, hanno corso legale dal 1° gennaio 2026;

Visto il decreto del Direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. n. 48219/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2025, il quale ha autorizzato la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», millesimo 2026, destinata sia alla circolazione ordinaria che alla vendita per collezionisti, nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto prot. n. 48219/2025, che stabilisce che le monete da 2 euro commemorative del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», hanno corso legale dal 1° gennaio 2026;

Visto il decreto del Direttore generale dell'economia del 23 dicembre 2025, prot. n. 54012/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2025, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla «Città di Lecce: arte barocca romana», in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto del 23 dicembre 2025, il quale ha stabilito che la suddetta moneta d'argento da 5 euro ha corso legale dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete, millesimo 2026, fissarne il contingente e disciplinarne la prenotazione e la distribuzione;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione delle serie speciali di monete, millesimo 2026;

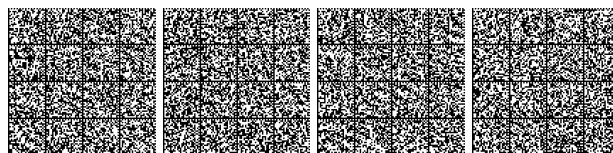
Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2026, confezionate in appositi contenitori, nelle tipologie sotto descritte:

serie composta da otto pezzi in versione *fior di conio*, costituita dalle monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro, millesimo 2026;

serie composta da nove pezzi in versione *fior di conio*, costituita dalle monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro e da una moneta d'argento da 5 euro dedicata alla «Città di Lecce: arte barocca romana», millesimo 2026;



serie composta da dodici pezzi, costituita dalle monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro, in versione *proof*, e da quattro monete da 2 euro commemorative, rispettivamente, dell'«800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi» e del «200 anniversario della nascita di Carlo Collodi», di cui due monete in versione *proof* e due monete in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla «Città di Lecce: arte barocca romana», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, è stabilito in euro 55.000,00, pari a 11.000 monete, di cui:

4.000 esemplari venduti singolarmente, secondo le modalità e i termini che verranno stabiliti con successivo decreto;

7.000 esemplari riservati alle serie speciali composte da 9 pezzi, in versione *fior di conio*, millesimo 2026.

Art. 3.

Il numero complessivo delle serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2026, è determinato in 15.500 esemplari, per un valore nominale complessivo pari ad euro 115.140,00, così ripartito:

n. 6.000 serie composte da otto pezzi, in versione *fior di conio*, per un valore nominale complessivo di euro 23.280,00;

n. 7.000 serie composte da nove pezzi, in versione *fior di conio*, per un valore nominale complessivo di euro 62.160,00;

n. 2.500 serie composte da dodici pezzi, in versione *reverse proof* e *proof*, per un valore nominale complessivo di euro 29.700,00.

Art. 4.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete, millesimo 2026, nei periodi di seguito specificati:

dal 1° settembre 2026 al 1° marzo 2027, le serie composte da otto pezzi in versione *fior di conio*;

dal 5 marzo 2026 al 5 settembre 2026, le serie composte da nove pezzi in versione *fior di conio*;

dal 24 novembre 2026 al 24 maggio 2027, le serie composte da dodici pezzi in versione *reverse proof* e *proof*.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle serie sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui

è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it;

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le serie da otto pezzi, in versione *fior di conio*, sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 500 unità e del 15% per ordini a partire da 1.000 unità.

Le serie da nove pezzi, in versione *fior di conio*, sono cedute con uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 15% per ordini a partire da 1.500 unità.

Le serie da dodici pezzi, in versione *reverse proof* e *proof*, sono cedute con uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 12% per ordini a partire da 300 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di serie, sono così distinti:

serie composta da otto pezzi in versione *fior di conio*:

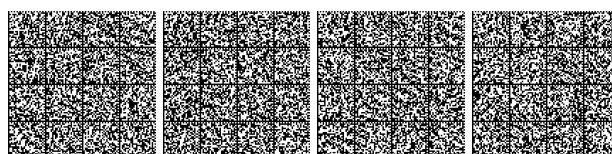
da	1	a	499	unità	euro 26,93;
da	500	a	999	unità	euro 24,83;
da	1.000			unità	euro 22,99.

serie composta da nove pezzi in versione *fior di conio*:

da	1	a	99	unità	euro 75,37;
da	500	a	1.499	unità	euro 69,47;
da	1.500			unità	euro 64,31.

serie composta da dodici pezzi in versione *reverse proof* e *proof*:

da	1	a	99	unità	euro 129,20;
da	100	a	299	unità	euro 119,00;
da	300			unità	euro 113,90.



Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - Via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa Speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni serie speciale, millesimo 2026, i seguenti importi:

per la serie di otto pezzi in versione *fior di conio*, costituita dalle monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro, millesimo 2026:

euro 0,54 cadauna, per l'intero contingente (6.000 unità) per un totale pari ad euro 3.240,00;

il valore nominale complessivo pari ad euro 3,88 per ogni serie venduta;

per la serie di nove pezzi in versione *fior di conio*, costituita dalle monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro e da una moneta d'argento da 5 euro dedicata alla «Città di Lecce: arte barocca romana», millesimo 2026:

euro 1,51 cadauna, per l'intero contingente (7.000 unità), per un totale pari ad euro 10.570,00;

il valore nominale complessivo pari ad euro 8,88 per ogni serie venduta;

per ogni moneta d'argento contenuta nella serie venduta, il valore del metallo prezioso in essa contenuto, pari ad euro 34,48;

per la serie da dodici pezzi, costituita dalle monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro, in versione *proof*, e da quattro monete da 2 euro commemorative, rispettivamente, dell'«800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi» e del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», di cui due monete in versione *proof* e due monete in versione *reverse proof*, millesimo 2026:

euro 2,58 cadauna, per l'intero contingente (2.500 unità) per un totale pari ad euro 6.450,00;

il valore nominale complessivo pari ad euro 11,88 per ogni serie venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro i seguenti termini:

per la serie composta da otto pezzi, in versione *fior di conio*, entro il 31 luglio 2027;

per la serie composta da nove pezzi, in versione *fior di conio*, entro il 30 novembre 2026;

per la serie composta da dodici pezzi, in versione *reverse proof/proof*, entro il 31 luglio 2027.

Art. 6.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della suddetta Direzione, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 5, un importo pari al valore nominale complessivo delle serie vendute da versare all'entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del Bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Art. 7.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di serie richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due confezioni di ogni versione delle suddette serie speciali da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO

26A01007

DECRETO 27 febbraio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in argento da 5 euro celebrativa dell'«Anno internazionale delle Donne Agricolttrici - FAO», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del CIPE del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modi-



fiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 12 dicembre 2025, prot. MEF-DE n. 52468/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2025, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta in argento da 5 euro celebrativa dell'«Anno internazionale delle Donne Agricolttrici - FAO», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 12 dicembre 2025, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 12 dicembre 2025, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in argento da 5 euro, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta in argento da 5 euro celebrativa dell'«Anno internazionale delle Donne Agricolttrici - FAO», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del Diretto-

re generale dell'economia del 12 dicembre 2025, prot. MEF-DE n. 52468/2025, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 5 marzo 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in argento da 5 euro celebrativa dell'«Anno internazionale delle Donne Agricolttrici - FAO», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, è stabilito in euro 25.000,00, pari a 5.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete entro il 5 settembre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

on-line su: www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo: protocollo@ipzs.it - riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo: protocollo@ipzs.it - per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito: www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact



Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 12% per ordini da 300 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro 70,60;
da	100	a	299	unità	euro 65,00;
da	300			unità	euro 62,20.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta in argento da 5 euro celebrativa dell'«Anno internazionale delle Donne Agricoltatrici - FAO», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 1,41 per ogni moneta, per l'intero contingente di 5.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 7.050,00;

il valore dell'argento puro contenuto in ciascuna moneta, pari ad euro 34,48, per ogni moneta veduta;

il valore nominale, pari ad euro 5,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO

DECRETO 27 febbraio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta da 2 euro commemorativa celebrativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*, e dei rotolini in versione *fior di conio*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, relativo alle monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'eco-



nomia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Visto che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del Direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. n. 48219/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 293 del 18 dicembre 2025, il quale ha autorizzato la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», millesimo 2026, destinata sia alla circolazione ordinaria che alla vendita per collezionisti, nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 10 novembre 2025, prot. n. 48219/2025, che hanno stabilito, rispettivamente, le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della suddetta moneta e il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta, nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*, e dei rotolini da 25 monete cadauno, in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta e dei citati rotolini;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione del citato regolamento della Commissione europea del 4 luglio 2012, n. 651, il contingente in valore nominale delle monete da 2 euro commemorative del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi»,

millesimo 2026, comprensivo delle monete destinate alla circolazione ordinaria, è stabilito in euro 6.550.000,00, pari a 3.275.000 di monete, di cui:

3.000.000 di monete destinate alla circolazione ordinaria;

10.000 monete in versione *fior di conio*;

5.000 monete in versione *reverse proof*;

10.000 monete in versione *proof*;

250.000 monete confezionate in 10.000 rotolini da 25 monete cadauno, in versione *fior di conio*.

Art. 2.

La moneta da 2 euro commemorativa celebrativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. n. 48219/2025, ed i rotolini in versione *fior di conio* saranno disponibili dal:

5 marzo 2026, la moneta bimetallica nella versione *fior di conio*, per un valore nominale di euro 20.000,00, pari a 10.000 monete;

5 marzo 2026, la moneta bimetallica nella versione *reverse proof*, per un valore nominale di euro 10.000,00, pari a 5.000 monete;

5 marzo 2026, la moneta bimetallica nella versione *proof*, per un valore nominale di euro 20.000,00, pari a 10.000 monete;

5 marzo 2026, i rotolini da 25 monete cadauno, in versione *fior di conio*, per un valore nominale complessivo di euro 500.000,00, pari a 250.000 monete confezionate in 10.000 rotolini.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*, nonché i rotolini in versione *fior di conio*, entro il 5 settembre 2026.

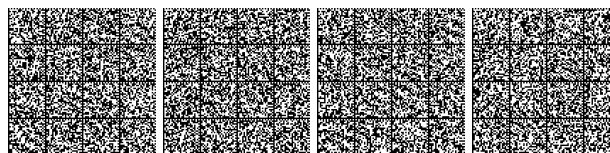
Le modalità di acquisto e di pagamento delle monete e dei rotolini sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;



il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

Internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete in versione *fior di conio* sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 1.000 unità e del 15% per ordini a partire da 1.500 unità.

Le monete in versione *reverse proof* sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 5% per ordini a partire da 500 unità, del 10% per ordini a partire da 1.000 unità e del 15% per ordini a partire da 1.800 unità.

Le monete in versione *proof* sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 5% per ordini a partire da 500 unità, del 10% per ordini a partire da 1.000 unità e del 15% per ordini a partire da 1.800 unità.

I rotolini in versione *fior di conio* sono ceduti applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 3% per ordini a partire da 100 unità, del 5% per ordini a partire da 300 unità e dell'11% per ordini a partire da 2.500 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA esclusa, per acquisti unitari di monete e rotolini, sono così distinti:

monete in versione *fior di conio*:

da	1	a	999	unità	euro 14,30;
da	1.000	a	1.499	unità	euro 13,18;
da	1.500			unità	euro 12,20;

monete in versione *reverse proof*:

da	1	a	499	unità	euro 26,59;
da	500	a	999	unità	euro 25,28;
da	1.000	a	1.799	unità	euro 23,97;
da	1.800			unità	euro 22,66;

monete in versione *proof*:

da	1	a	499	unità	euro 26,59;
da	500	a	999	unità	euro 25,28;
da	1.000	a	1.799	unità	euro 23,97;
da	1.800			unità	euro 22,66;

rotolini da 25 monete cadauno, in versione *fior di conio*:

da	1	a	99	unità	euro 66,39;
da	100	a	299	unità	euro 64,67;
da	300	a	2.499	unità	euro 63,52;
da	2.500			unità	euro 60,08.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - Via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa Speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta da 2 euro commemorativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*, e per ogni rotolino costituito da 25 monete in versione *fior di conio*, millesimo 2026, i sotto indicati importi:

per ogni moneta in versione *fior di conio*, euro 0,29 cadauna per l'intero contingente, pari a 10.000 monete, per un importo totale pari ad euro 2.900,00;

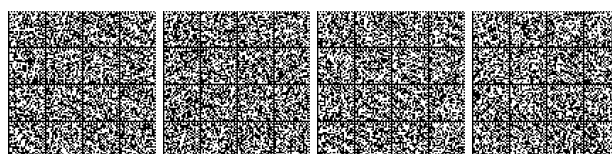
per ogni moneta in versione *reverse proof*, euro 0,53 cadauna per l'intero contingente, pari a 5.000 monete, per un importo totale pari ad euro 2.650,00;

per ogni moneta in versione *proof*, euro 0,53 cadauna per l'intero contingente, pari a 10.000 monete, per un importo totale pari ad euro 5.300,00;

per ogni rotolino in versione *fior di conio*, euro 1,33 cadauno per l'intero contingente, pari a 10.000 rotolini, per un importo totale pari ad euro 13.300,00;

il valore nominale pari ad euro 2,00 per ogni moneta venduta, in versione *fior di conio*;

il valore nominale pari ad euro 2,00 per ogni moneta venduta, in versione *reverse proof*;



il valore nominale pari ad euro 2,00 per ogni moneta venduta, in versione *proof*;

il valore nominale pari ad euro 50,00 per ogni rotolino venduto.

I suddetti versamenti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima direzione, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4, un importo pari al valore nominale complessivo delle monete e dei rotolini venduti da versare all'entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del Bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, i quantitativi di monete e rotolini richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO

26A01009

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 dicembre 2025.

Modalità semplificate di espletamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di perito industriale laureato.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 33, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istru-

zione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come, da ultimo, modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto l'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali», così come modificata dall'art. 1-*septies* della legge 26 maggio 2016, n. 89;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, recante «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale»;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, recante «Regolamento concernente integrazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, recante il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», e, in particolare, l'art. 55, comma 2, lettera d), relativo alle classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di perito industriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68, recante «Regolamento di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato»;



Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 dicembre 2016, n. 987, come modificato dal decreto 29 novembre 2017, n. 935, art. 8, comma 2, concernente la sperimentazione delle lauree ad orientamento professionale e, in particolare, l'art. 8, comma 2;

Vista la Convenzione quadro per lo svolgimento del tirocinio professionale all'interno dei percorsi universitari al fine dell'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di perito industriale laureato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, sottoscritta il 12 aprile 2018 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della giustizia e dal Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, recante «Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)», il quale, nella Tabella delle classi di laurea ad orientamento professionale, precede la LP-03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione;

Visti i decreti interministeriali nn. 682, 683, 684, 685, 686 e 687 del 24 maggio 2023, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, del d.i. n. 684 del 2023, recante l'adeguamento della disciplina della classe LP 03 con obiettivi formativi qualificanti di cui alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 agosto 2020, n. 446, come modificato dallo stesso;

Vista la deliberazione n. 150/16 approvata il 16 aprile 2025 del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, che ha approvato la tabella di confluenza delle precedenti ventisei specializzazioni all'interno delle nuove otto sezioni dell'albo professionale;

Viste le modifiche apportate al decreto ministeriale n. 270 del 2004 con il decreto ministeriale del 6 giugno 2023, n. 96;

Visti i decreti ministeriali e interministeriali con i quali sono state definite, ai sensi del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648, recante «M4C1 Riforma 1.5 - Classi di laurea (milestone M4C1-10) - decreto ministeriale relativo alle classi di laurea»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649, recante «M4C1 Riforma 1.5 - Classi di laurea (milestone M4C1-10) - decreto ministeriale relativo alle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico»;

Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e, in particolare, l'art. 6, comma 2;

Vista l'istanza presentata al Ministero dell'università e della ricerca da parte del CNPI, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 163 del 2021, di rendere abilitanti i titoli accademici ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2021, che danno accesso alla professione di perito industriale laureato;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante «Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visto il decreto direttoriale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 834 del 30 giugno 2025, con cui è stato costituito il tavolo tecnico di lavoro, finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, composto da rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, del Consiglio universitario nazionale, della Conferenza dei rettori delle università italiane e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, oltre che dell'ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca;

Sentite le rappresentanze nazionali dei collegi e consigli professionali, come previsto dal citato art. 6, comma 2, della legge n. 163 del 2021, con nota prot. n. 1316/GE/df del 22 ottobre 2025;

Acquisito il concerto del Ministro della giustizia in data 24 ottobre 2025;

Ritenuto necessario, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 163 del 2021, definire le modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di perito industriale;



Decreta:

Art. 1.

*Modalità semplificate di espletamento
dell'esame di Stato*

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163, nelle more dell'attuazione di quanto disciplinato all'art. 4 della medesima legge, si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato coloro che hanno conseguito o conseguono il titolo di laurea in base all'ordinamento didattico non abilitante afferente alle classi di cui all'art. 55, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, o a una delle classi di laurea magistrale elencate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'abilitazione di cui al primo periodo è subordinata al superamento dell'esame di Stato, da svolgersi con le modalità semplificate di cui al presente decreto, per l'accesso a uno dei seguenti settori di specializzazione dell'albo professionale, come specificati nell'allegato in relazione alla classe di afferenza del titolo posseduto: costruzioni, ambiente e territorio; tecnologie alimentari; meccanica ed efficienza energetica; impiantistica elettrica e automazione; chimica; prevenzione e igiene ambientale; informatica; *design*. Con le stesse modalità si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato coloro che hanno conseguito o conseguono all'estero un titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

2. L'esame di cui al comma 1 è volto ad accertare il grado di preparazione del candidato all'esercizio della professione nei settori di cui al comma 1 e consiste in un colloquio sulle attività di tirocinio svolte e sulla risoluzione di un caso pratico affrontato nel tirocinio svolto durante il corso di laurea o successivamente. È, altresì, accertata la conoscenza delle norme deontologiche.

3. La valutazione della prova è espressa in centesimi. L'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

4. Per sostenere l'esame di cui al presente decreto, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino all'attuazione dell'ordinamento didattico abilitante alla professione di perito industriale laureato delle classi di laurea ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, e in quelle da ritenere assorbenti, il laureato non abilitato, previa iscrizione nel registro elettronico nazionale dei tirocinanti istituito dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, può chiedere all'università, sede del corso di laurea professionalizzante LP-01, per il settore costruzione, ambiente e territorio, LP-02 per il settore tecnologie alimentari e LP-03 per i settori meccanica ed efficienza energetica, impiantistica elettrica e automazione, chimica, prevenzione e igiene ambientale, informatica e *design*, al fine di abilitarsi nei corrispondenti settori di specializzazione dell'albo professionale, di sostenere tale esame nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

5. La Commissione giudicatrice dell'esame di Stato di cui al presente decreto ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri. I componenti della Commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso di studi, e, per l'altra metà, professionisti laureati di comprovata esperienza designati dall'ordine professionale territorialmente competente. Per i primi tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i componenti nominati dalle rappresentanze professionali possono essere individuati anche tra soggetti di comprovato esercizio per almeno cinque anni nella relativa professione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

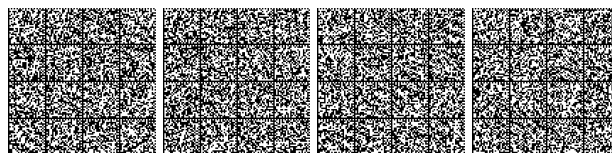
Roma, 12 dicembre 2025

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 250



ALLEGATO

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per abilitarsi ad esercitare la professione, i laureati, in possesso dei titoli di studio di cui alle classi presenti all'art. 55, comma 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 possono iscriversi all'albo dei periti industriali laureati nel corrispondente settore di specializzazione.

Si riportano, di seguito, le tabelle di confluenza delle classi di laurea triennale (decreto ministeriale n. 509 del 1999 e decreto ministeriale n. 270 del 2004) e delle lauree professionalizzanti che rilasciano i titoli di studio validi per l'abilitazione alla professione.

SETTORI (legge 163/2021)	CLASSI DI LAUREA (decreto ministeriale 509/1999)	CLASSI DI LAUREA (decreto ministeriale 270/2004)	LAUREE PROFESSIONAL- IZZANTI
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO	4 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	L-17 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile dell'architettura L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia	LP-01
	7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale	L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	
	8 Ingegneria civile e ambientale	L-7 Ingegneria civile e ambientale	
MECCANICA ED EFFICIENZA EN- ERGETICA	10 Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale	LP-03
	25 Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Scienze e tecnologie fisiche	
IMPIANTISTICA ELETTRICA E AU- TOMAZIONE	9 Ingegneria dell'informazione	L-8 Ingegneria dell'informazione	LP-03
	10 Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale	
CHIMICA	21 Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	LP-03
PREVENZIONE E IGIENE AMBIENTALE	21 Scienze e tecnologie chimiche 25 Scienze e tecnologie fisiche 16 Scienze della Terra	L-27 Scienze e tecnologie chimiche L-30 Scienze e tecnologie fisiche L-34 Scienze geologiche	LP-03
INFORMATICA	26 Scienze e tecnologie informatiche	L-31 Scienze e tecnologie informatiche	LP-03
	9 Ingegneria dell'informazione	L-8 Ingegneria dell'informazione	
DESIGN	23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 42 Disegno industriale	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda L-4 Disegno industriale	LP-03
TECNOLOGIA ALIMENTARE	20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari	LP-02

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per abilitarsi ad esercitare la professione, i laureati, in possesso dei titoli di studio di cui alle classi magistrali indicati nella seguente tabella, da ritenersi assorbenti rispetto ai titoli di cui alle classi presenti all'art. 55, comma 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi all'albo dei periti industriali laureati nel corrispondente settore di specializzazione.

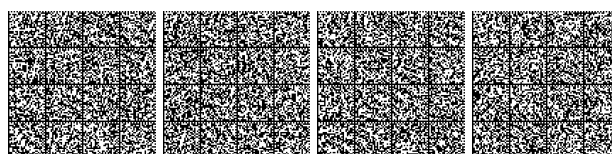
Si riportano, di seguito, le tabelle di confluenza delle classi di laurea magistrale (decreto ministeriale n. 509 del 1999 e decreto ministeriale n. 270 del 2004) che rilasciano i titoli di studio validi per l'abilitazione alla professione.



Laurea Specialistica DM 509/1999	Laurea Magistrale DM 270/2004	Settori di specializzazione
62/S Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche	CHIMICA
81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale	LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale	CHIMICA
8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali	CHIMICA
11/S Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale	LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali	CHIMICA
12/S Conservazione e restauro del patrimonio storicoartistico	LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali	CHIMICA
14/S Farmacia e farmacia industriale	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	CHIMICA
3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio	COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO



28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza	COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-26 Ingegneria della sicurezza	COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale	LM-65 Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale	DESIGN
103/S Teorie e metodi del disegno industriale	LM-12 Design	DESIGN
26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica	IMPIANTISTICA ELETTRICA E AUTOMAZIONE
29/S Ingegneria dell'automazione	LM-25 Ingegneria dell'automazione	IMPIANTISTICA ELETTRICA E AUTOMAZIONE
30/S Ingegneria delle telecomunicazioni	LM-26 Ingegneria della sicurezza LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni	IMPIANTISTICA ELETTRICA E AUTOMAZIONE
32/S Ingegneria elettronica	LM-29 Ingegneria elettronica	IMPIANTISTICA ELETTRICA E AUTOMAZIONE
34/S Ingegneria gestionale	LM-31 Ingegneria gestionale	IMPIANTISTICA ELETTRICA E AUTOMAZIONE
35/S Ingegneria informatica	LM-32 Ingegneria informatica	IMPIANTISTICA ELETTRICA E AUTOMAZIONE
27/S Ingegneria chimica	LM-22 Ingegneria chimica LM-26 Ingegneria della sicurezza	IMPIANTISTICA ELETTRICA E AUTOMAZIONE



31/S Ingegneria elettrica	LM-28 Ingegneria elettrica LM-26 Ingegneria della sicurezza	IMPIANTISTICA ELETTRICA E AUTOMAZIONE
33/S Ingegneria energetica e nucleare	LM-30 Ingegneria energetica e nucleare LM-26 Ingegneria della sicurezza	IMPIANTISTICA ELETTRICA E AUTOMAZIONE
34/S Ingegneria gestionale	LM-31 Ingegneria gestionale	IMPIANTISTICA ELETTRICA E AUTOMAZIONE
20/S Fisica	LM-17 Fisica	IMPIANTISTICA ELETTRICA E AUTOMAZIONE
66/S Scienze dell'universo	LM-58 Scienze dell'universo	IMPIANTISTICA ELETTRICA E AUTOMAZIONE
23/S Informatica	LM-18 Informatica LM-66 Sicurezza informatica	INFORMATICA
35/S Ingegneria informatica	LM-32 Ingegneria informatica	INFORMATICA
25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica	LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica	MECCANICA ED EFFICIENZA ENERGETICA
36/S ingegneria meccanica	LM-33 Ingegneria meccanica	MECCANICA ED EFFICIENZA ENERGETICA
37/S Ingegneria navale	LM-34 Ingegneria navale	MECCANICA ED EFFICIENZA ENERGETICA
61/S Scienza e ingegneria dei materiali (vedi nota 3)	LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali	MECCANICA ED EFFICIENZA ENERGETICA
86/S Scienze geologiche	LM-74 Scienze e tecnologie geologiche LM-79 Scienze geofisiche	PREVENZIONE E IGIENE AMBIENTALE



85/S Scienze geofisiche	LM-74 Scienze e tecnologie geologiche LM-79 Scienze geofisiche	PREVENZIONE E IGIENE AMBIENTALE
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	PREVENZIONE E IGIENE AMBIENTALE
77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie	TECNOLOGIA ALIMENTARE
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari	TECNOLOGIA ALIMENTARE
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali	TECNOLOGIA ALIMENTARE

26A01066

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro cooperativo Raccolta latte società cooperativa agricola», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Centro

cooperativo Raccolta latte società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 24 ottobre 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro. 1.894.657,00, si riscontra una massa debitoria di euro 3.566.910,00, ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.718.172,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di due decreti ingiuntivi, da un sollecito di pagamento e da atti di pignoramento presso terzi;

Considerato che in data 25 marzo 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;



Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a) c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1), lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Centro cooperativo Raccolta latte società cooperativa agricola», con sede in Alessandria (AL) (codice fiscale 00161020060), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Margherita Corrado, nata a Canelli (AT) il 22 marzo 1968 (codice fiscale CRRM-GH68C62B594F), domiciliata in Torino (TO), Corso Matteotti n. 51.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 17 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Nike Kai Dike società cooperativa - Onlus», in Fiesse Umbertino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale Nike Kai Dike società cooperativa - Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto si riscontra un patrimonio netto negativo di euro - 136.405,00 e l'impossibilità dell'ente di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali, da debiti verso istituti di credito e fornitori, nonché da un atto di pignoramento;

Considerato che in data 10 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;



Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1), lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Nike Kai Dike società cooperativa - Onlus», con sede in Fiesse Umbertiano (RO) (codice fiscale 00661300293), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Eugenio Rigon, nato a Vicenza (VI) il 9 giugno 1967 (codice fiscale RGNGNE67H09L840D), ivi domiciliato in Contrà Porti n. 22.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2026

Il Ministro: URSO

26A00974

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 28 gennaio 2026.

Riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, recante «Legge quadro sul pubblico impiego» e, in particolare, l'art. 27 concernente istituzione, attribuzioni e ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi e di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 24 luglio 2020, recante: «Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica», come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 15 luglio 2022;



Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 ottobre 2021, recante «Organizzazione della Unità di missione relativa agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica amministrazione»;

Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;

Visto, in particolare, l'art. 1-*bis* del citato decreto-legge n. 123 del 2023, come convertito, recante disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Caivano, che al comma 3 prevede: «Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.»;

Visto, altresì, il comma 4 del citato art. 1-*bis* del decreto-legge n. 123 del 2023, come convertito, che prevede: «All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'art. 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge, come convertito, che stabilisce: «Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RI-PAM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente costituito da non più di 30 unità di personale non dirigenziale, di cui 15 assunte attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie vigenti e 15 scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, (pari a 1.663.105 euro per l'anno 2025 e a 2.494.656 euro annui a decorrere dall'anno 2026) si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025 e, in particolare, l'art. 5, ai sensi del quale «All'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per la funzione pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: “2-*bis*. Presso il Dipartimento opera un servizio di livello dirigenziale non generale quale Autorità settoriale competente (ASC) relativa al settore degli enti della pubblica amministrazione individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i), del predetto decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, per l'esercizio delle competenze di cui al medesimo decreto. Il servizio di cui al presente comma svolge anche i compiti a supporto dell'Ufficio del Segretario generale per i settori di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), numeri 3) e 4) del decreto legislativo n. 138 del 2024.”; b) al comma 4, le parole: “diciannove servizi” sono sostituite dalle seguenti: “venti servizi”.»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025 e, in particolare, l'art. 1, lettera b), ai sensi del quale «all'art. 14: 1. alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Il Dipartimento svolge, altresì, i compiti necessari a favorire il rafforzamento delle attività della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RI-PAM), ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge



14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69”; 2. il comma 4 è sostituito dal seguente comma: “4. Il Dipartimento si articola in non più di dieci Uffici e in non più di ventidue servizi, ivi compreso l’Ispettorato per la funzione pubblica”;».

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione alle suindicate disposizioni, adeguando l’organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica alla prevista istituzione delle due rispettive posizioni dirigenziali di livello generale e relative dotazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo, è stata conferita la relativa delega di funzioni;

Ritenuta quindi la necessità di ridefinire l’organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento della funzione pubblica, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall’art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per la pubblica amministrazione, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

Ministro per la pubblica amministrazione

1. Il Ministro per la pubblica amministrazione, di seguito indicato Ministro, è l’organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro può avvalersi, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, della collaborazione degli esperti di cui all’art. 2, commi primo, secondo, terzo ed all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.

4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli atti di indirizzo politico ed agli obiettivi strategici fissati dal Ministro, coordina l’attività degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.

2. Il Capo del Dipartimento cura le attività di controllo gestionale, di predisposizione degli obiettivi nell’ambito della direttiva annuale del Ministro e di valutazione della dirigenza, nonché il coordinamento delle attività del Dipartimento in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; coordina la promozione, per quanto di competenza, dello sviluppo dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di incrementarne l’efficienza, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo; coordina la promozione dello sviluppo delle competenze, di tutti i dipendenti pubblici, necessarie per un utilizzo corretto, efficace ed etico degli strumenti di intelligenza artificiale, compreso il loro addestramento; coordina l’attività di comunicazione istituzionale e quella interna, la rassegna stampa e la documentazione video-fotografica sulle attività istituzionali del Dipartimento.

3. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretario generale, con i dipartimenti, gli uffici e le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Capo del Dipartimento può affidare incarichi specifici a singoli dirigenti e funzionari, ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile, per la trattazione di particolari questioni.

5. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento ed a supporto delle pertinenti funzioni di coordinamento operano il responsabile del controllo di gestione ed i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:



a) «Servizio per i rapporti istituzionali, la programmazione e la vigilanza»: cura le questioni di carattere generale relative all'attività degli uffici del Dipartimento; rapporti con il Segretariato generale e con gli altri organi istituzionali; rapporti con l'ufficio per il controllo interno e coordinamento dell'attività degli uffici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; programmazione strategica ed operativa degli uffici e programmazione finanziaria; valutazione dei dirigenti del Dipartimento; predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione; supporto, anche in collaborazione con gli uffici del Dipartimento competenti per materia, all'esercizio delle funzioni attribuite al Dipartimento ed al Ministro con riferimento al ForzePA ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 e del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché all'esercizio delle funzioni di vigilanza sugli enti attribuite al Dipartimento ed al Ministro o a questi delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, riferite, secondo la disciplina propria di ciascun ente, alla nomina degli organi ed al controllo sui regolamenti e sugli atti di organizzazione interna, di pianificazione e di programmazione finanziaria; programmazione strategica degli interventi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e dal Fondo sviluppo e coesione (FSC); selezione degli interventi a regia; partecipazione alle attività di sorveglianza (riunioni del comitato di sorveglianza, tavoli tematici, gruppi tecnici di lavoro); controlli di primo livello sugli interventi a titolarità del Dipartimento. Cura la partecipazione italiana alle attività dell'Unione europea, dell'OCSE e di altre organizzazioni internazionali inerenti la modernizzazione della pubblica amministrazione; supporto agli uffici del Dipartimento che partecipano alle attività internazionali; diffusione nella pubblica amministrazione italiana delle conoscenze relative alla modernizzazione del settore pubblico derivanti dalle attività internazionali; cura dei rapporti con amministrazioni di altri Paesi; attività inerenti la mobilità temporanea internazionale dei funzionari italiani.

b) «Servizio per il coordinamento delle banche dati, delle piattaforme, dei portali e degli applicativi»: supporta il Capo Dipartimento nel coordinamento degli strumenti informativi e digitali impiegati, cura la progettazione e sviluppo delle banche dati di competenza del Dipartimento; cura la gestione integrata delle infrastrutture tecnologiche di supporto al loro funzionamento; cura l'attuazione della politica di apertura delle banche dati istituzionali; cura le attività relative all'informazione statistica, allo sviluppo ed evoluzione del sistema informativo del Dipartimento e svolge le attività connesse alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN.

c) «Servizio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle riforme della Pubblica amministrazione e per il coordinamento delle iniziative per l'attrattività della PA»: effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione delle riforme della pubblica amministrazione, anche ai fini della segnalazione degli adempimenti normativi che richiedono interventi per il rispetto dei tempi di attuazione; predispone una relazione periodica sullo stato di avanzamento delle riforme, dei connessi adempimenti e interventi e sulle eventuali criticità attuati-

ve, in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, l'Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR e il sistema delle Comunità di pratica, istituite presso il Dipartimento e la Scuola nazionale dell'amministrazione; supporta il Capo del Dipartimento nel coordinamento unitario delle iniziative volte a rafforzare l'attrattività della Pubblica amministrazione e del lavoro pubblico e a favorire l'accesso di nuove generazioni e professionalità qualificate, indirizzando e raccordando gli uffici competenti del reclutamento, dello sviluppo delle competenze, dell'organizzazione del lavoro pubblico, della qualità della *performance*, della semplificazione e digitalizzazione e delle relazioni sindacali. A tal fine supporta la definizione di indirizzi operativi, *standard* di monitoraggio e linee di azione comuni per: i) la progettazione e l'attuazione di campagne e strumenti di orientamento al lavoro pubblico, anche in collaborazione con scuole, ITS *academy*, università ed enti di ricerca nonché altre amministrazioni locali e centrali; ii) il miglioramento dei processi di selezione e dei servizi connessi al Portale inPA; iii) l'adozione di misure integrate lungo l'intero ciclo di vita del dipendente (dall'ingresso all'organizzazione allo sviluppo, alla mobilità e alla permanenza, ai piani di successione) orientate alla valorizzazione del personale in servizio, mediante programmi di formazione continua e sistemi di valutazione coerenti con la pianificazione organizzativa. Il Capo del Dipartimento, avvalendosi del «Servizio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle riforme della Pubblica amministrazione e per il coordinamento delle iniziative per l'attrattività della PA», definisce e adotta le direttive e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica sull'avanzamento delle azioni, assicurando il raccordo con gli uffici del Dipartimento secondo le competenze di riferimento.

6. Il Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, può conferire l'incarico di vice Capo del Dipartimento a uno dei coordinatori degli uffici del Dipartimento. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.

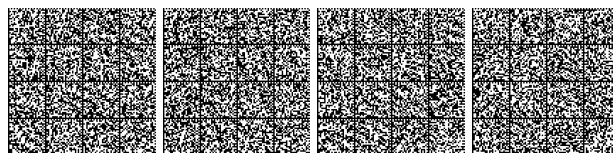
Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in dieci uffici di livello dirigenziale generale, ivi compreso l'Ispettorato per la funzione pubblica, e in ventidue servizi di livello dirigenziale non generale, compresi quelli di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

- a) Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione;
- b) Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze;
- c) Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico;
- d) Ufficio per la qualità della *performance* e le riforme;
- e) Ufficio per le relazioni sindacali;
- f) Ufficio per la gestione amministrativa;



g) Ufficio per i concorsi e l'accesso alla pubblica amministrazione;

h) Ufficio per l'attività istruttoria normativa e regolamentare e per l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico;

i) Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali;

l) Ispettorato per la funzione pubblica.

3. Gli uffici del Dipartimento ove individuati come uffici tematici competenti nell'ambito degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) affidati al Dipartimento, curano la gestione amministrativa degli interventi e le relative operazioni di pagamento, monitoraggio e rendicontazione; nelle materie di propria competenza, curano la gestione amministrativa degli interventi, delle spese e delle relative operazioni di pagamento a valere sui fondi nazionali.

4. Gli uffici del Dipartimento, nelle materie di propria competenza, forniscono supporto per le attività di comunicazione e curano le attività per il rafforzamento della capacità amministrativa.

5. Nelle materie di loro competenza, gli uffici del Dipartimento collaborano al disegno e allo sviluppo delle banche dati istituzionali del Dipartimento, delle quali curano la verifica e l'analisi dei dati.

6. Per le attività di loro competenza, gli uffici del Dipartimento si avvalgono anche del personale di cui all'art. 60-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione

1. L'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione promuove e coordina l'elaborazione e l'attuazione delle politiche di semplificazione normativa e amministrativa finalizzate a migliorare la qualità della regolazione, ridurre i tempi e gli oneri regolatori, accrescere la competitività e dare certezza ai diritti dei cittadini e alle attività di impresa, anche attraverso un'agenda condivisa tra Stato, regioni ed enti locali. L'ufficio promuove interventi normativi, amministrativi e organizzativi, coerenti con le strategie nazionali di digitalizzazione, improntati ad una logica di risultato; fornisce supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni; cura la predisposizione del bilancio degli oneri; cura le attività di monitoraggio degli effetti degli interventi di semplificazione e promuove la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Tramite il servizio di cui al comma 2, lettera c), svolge le funzioni di Autorità settoriale competente (ASC) relativa al settore degli enti della pubblica amministrazione individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, quale responsabile della corretta applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni di cui al medesimo decreto, per gli ambiti e i settori di competenza con riferimento alla strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici; cura le funzioni e i compiti a supporto dell'Ufficio del Segretario generale per i settori di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), numeri 3 e 4 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, anche mediante il supporto allo svolgimento delle attività individuate ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 40, comma 2, lettera c) del predetto decreto legislativo.

lettera a), numeri 3 e 4 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, anche mediante il supporto allo svolgimento delle attività individuate ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 40, comma 2, lettera c) del predetto decreto legislativo.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la semplificazione, la misurazione e le relazioni con i cittadini»: cura delle attività di semplificazione normativa; supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni in materia; predisposizione di proposte per il miglioramento dei rapporti tra amministrazione e cittadini; cura della predisposizione e dell'attuazione del programma di misurazione degli oneri e dei tempi; cura della predisposizione della relazione sugli oneri introdotti ed eliminati e della relazione sul bilancio degli oneri; cura delle iniziative di consultazione telematica dei cittadini e delle imprese.

b) «Servizio per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di semplificazione e standardizzazione»: cura delle iniziative per l'implementazione delle politiche di semplificazione e per il rafforzamento della capacità amministrativa; pianificazione, promozione e cura delle attività relative ai progetti finanziati dai fondi nazionali ed europei; cura delle attività di reingegnerizzazione dei processi, standardizzazione, semplificazione delle procedure e della modulistica e delle attività coordinate con regioni e enti locali, anche attraverso un'agenda condivisa; monitoraggio e verifica dell'attuazione degli interventi di semplificazione.

c) «Servizio per la resilienza dei soggetti critici nella PA(RSC)»: svolge le funzioni di Autorità settoriale competente (ASC) relativa al settore degli enti della pubblica amministrazione individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, quale responsabile della corretta applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni di cui al medesimo decreto, per gli ambiti e i settori di competenza con riferimento alla strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici; cura le funzioni e i compiti a supporto dell'Ufficio del Segretario generale per i settori di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), numeri 3 e 4 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, anche mediante il supporto allo svolgimento delle attività individuate ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 40, comma 2, lettera c) del predetto decreto legislativo.

Art. 7.

Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze

1. L'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze promuove gli interventi di modernizzazione e l'innovazione delle competenze nelle amministrazioni pubbliche ed esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di formazione, nell'ambito degli indirizzi del Capo del Dipartimento, anche in raccordo con la Scuola nazionale dell'amministrazione e con FormezPA. Cura il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema formativo pubblico, svolge l'analisi qualitativa dei programmi formativi e definisce standard, indicatori e criteri di



monitoraggio degli esiti, avvalendosi di un osservatorio sulla formazione per la misurazione e la valutazione dei risultati e degli impatti delle iniziative di sviluppo del personale pubblico. Nell'ambito degli indirizzi del Capo del Dipartimento, l'Ufficio contribuisce al rafforzamento dell'attrattività della PA facendo della formazione la leva centrale: verso l'esterno, mediante iniziative di informazione e orientamento al lavoro pubblico e percorsi con istituzioni scolastiche, ITS *Academy*, università, altre istituzioni del sistema terziario, altre amministrazioni ed enti di ricerca; verso l'interno, tramite azioni integrate lungo il ciclo di vita del dipendente (inserimento/*onboarding*, aggiornamento continuo, percorsi di crescita e mobilità, comunità di pratica), con attenzione alle connessioni intergenerazionali e ai valori del servizio pubblico. L'Ufficio cura la gestione delle piattaforme digitali e degli spazi «*multi-community*» del Dipartimento, garantendone l'integrazione operativa, l'accessibilità e la qualità editoriale dei contenuti, a servizio delle attività di formazione, orientamento e coordinamento. Coordina inoltre gli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi connessi alla transizione energetica, alla mobilità sostenibile e alla promozione degli acquisti verdi (*Green Public Procurement*), nonché all'innovazione e alla partecipazione dei cittadini nell'ambito dei processi di *open government*. Per favorire la transizione demografica e generazionale del personale pubblico, l'Ufficio progetta e promuove iniziative di mentoring e socializzazione professionale, nonché tirocini, contratti di apprendistato e di formazione-lavoro.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la formazione e lo sviluppo delle competenze»: cura la progettazione, la promozione e l'attuazione degli interventi dedicati allo sviluppo delle competenze del personale pubblico. Supporta l'elaborazione di indirizzi e direttive in materia di formazione, anche in raccordo con la Scuola nazionale dell'amministrazione e con FormezPA, e promuove iniziative volte a migliorare la qualità e l'efficacia del sistema formativo pubblico. Nell'ambito delle direttive del Capo del Dipartimento e in coerenza con gli obiettivi di attrattività della PA, il Servizio promuove percorsi e iniziative di sensibilizzazione rivolti soprattutto alle nuove generazioni, per far conoscere il lavoro pubblico e i principi fondamentali del servizio pubblico. A tal fine sviluppa attività formative in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche, ITS, università, enti di ricerca e istituzioni del sistema formativo terziario.

b) «Servizio per l'innovazione amministrativa»: cura l'individuazione e la diffusione di linee guida, buone pratiche e strumenti di sostegno per le pubbliche amministrazioni in materia di innovazione amministrativa; cura gli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi connessi alla transizione energetica, alla mobilità sostenibile e della promozione degli acquisti verdi (*Green Public Procurement*) nelle pubbliche amministrazioni, all'innovazione e alla partecipazione dei cittadini nel contesto dei processi *open government*. Cura la promozione e il monitoraggio, nell'ambito delle direttive del ministro, delle forme di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni e cura la relativa reportistica. Cura e promuove gli strumenti innovativi di avvicinamento alla Pubblica amministra-

zione, assicurando il coordinamento delle iniziative rivolte alla formazione avanzata, all'alta specializzazione e alle esperienze professionalizzanti, in un'ottica di rafforzamento delle competenze e di ricambio generazionale.

Art. 8.

Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico

1. L'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico cura l'elaborazione di indirizzi in materia di organizzazione degli uffici, trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale delle amministrazioni pubbliche; coordina la programmazione delle assunzioni e del reclutamento; disciplina la mobilità del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche; definisce le corrispondenze professionali; cura la disciplina generale in materia di contratti flessibili e condizioni di lavoro; coordina tutte le attività istruttorie per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale; verifica dei regolamenti di organizzazione e dei provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche e degli interventi di razionalizzazione e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; definizione dei fabbisogni *standard* e nuovi modelli organizzativi per la pianificazione degli organici; cura la gestione degli affari legali e del contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i profili professionali»: supporto ai processi di programmazione dei fabbisogni di personale e di definizione dei profili professionali e dei relativi modelli di competenze; predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione dei concorsi e delle assunzioni e di assegnazione del personale per la mobilità, nonché di utilizzo di forme flessibili di lavoro; predisposizione dei decreti sulla corrispondenza dei titoli di studio conseguiti presso Stati dell'Unione europea, ai fini della partecipazione a concorsi; monitoraggio delle eccedenze del personale delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali ed adozione dei relativi provvedimenti; gestione della mobilità.

b) «Servizio per il trattamento del personale pubblico»: attuazione della normativa inerente il trattamento giuridico, economico, previdenziale e le corrispondenze professionali del personale delle pubbliche amministrazioni; attività relative alla gestione del personale, nonché ai riflessi sul rapporto di lavoro dei sistemi di valutazione e di incentivazione per il personale; attuazione della normativa sulle condizioni di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro, pari opportunità, disabilità e prevenzione del mobbing; cura della segreteria tecnica della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità.

c) «Servizio per gli affari legali e il contenzioso»: gestione del contenzioso giurisdizionale ed amministrativo nelle materie di competenza del Dipartimento; consulenza legale agli uffici del Dipartimento per gestione del contenzioso dipartimentale; monitoraggio e analisi dell'andamento del contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento.



Art. 9.

Ufficio per la qualità della performance e le riforme

1. L'Ufficio per la qualità della *performance* e le riforme svolge le funzioni relative al ciclo di gestione della *performance* di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, trasferite al Dipartimento ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; coordina le attività di competenza del Dipartimento della funzione pubblica correlate alla piena attuazione delle disposizioni relative al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2021, n. 113 e ne monitora la corretta implementazione; assicura le attività di indirizzo, coordinamento e promozione della misurazione e valutazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche, individuate dal regolamento di cui all'art. 19, comma 10, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, adeguandole alla successiva evoluzione normativa; assicura il raccordo con le attività delle esistenti agenzie di valutazione; cura le attività inerenti gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV); attività di indirizzo e promozione di misure volte a migliorare la qualità della *performance*; assicura il monitoraggio dello stato di attuazione delle iniziative e delle attività finalizzate alla riforma della pubblica amministrazione in raccordo, laddove insediati, con i Comitati consultivi nominati dal Ministro, e cura la predisposizione di una relazione periodica sullo stato di avanzamento delle riforme, in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, l'Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR e il sistema delle Comunità di pratica, istituite presso la Scuola nazionale dell'amministrazione.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la pianificazione integrata e il miglioramento della *performance*»: cura le attività di competenza del Dipartimento della funzione pubblica correlate alla piena attuazione delle disposizioni relative al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2021, n. 113; cura lo sviluppo e la progettazione di interventi per accrescere l'efficacia dei sistemi di misurazione e valutazione della *performance*, nonché la loro integrazione con i sistemi di *risk management*; fornisce sostegno alla sperimentazione e disseminazione di buone pratiche e indirizzi per la semplificazione del sistema per la misurazione e valutazione della *performance*, per il raccordo del ciclo della *performance* con la programmazione finanziaria e con il sistema dei controlli interni; si raccorda con le attività di misurazione delle esistenti agenzie di valutazione; effettua il monitoraggio dell'attuazione degli indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato e, a campione, delle altre amministrazioni pubbliche in raccordo con gli altri uffici dipartimentali, e, limitatamente agli ambiti di competenza, con la Commissione tecnica *performance*; predisposizione di una relazione periodica sulla valutazione della *performance* delle amministrazioni centrali.

b) «Servizio per la misurazione e la valutazione della qualità della *performance*»: cura la definizione e l'implementazione di indicatori di *performance* comuni a tutte le amministrazioni o a gruppi di amministrazioni omogenee e categorie di indicatori specifici per tipologia di amministrazione, con l'obiettivo di definire metodologie di valutazione dell'impatto delle innovazioni organizzative in termini di miglioramento della *performance* individuale e organizzativa; cura le azioni di accompagnamento delle singole amministrazioni nell'applicazione degli indicatori di misurazione, anche attraverso apposite azioni di assistenza e formazione.

Art. 10.

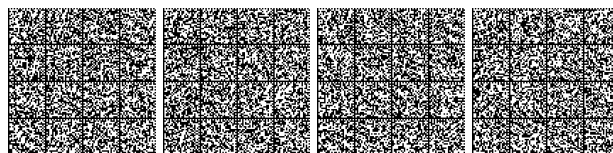
Ufficio per le relazioni sindacali

1. L'Ufficio per le relazioni sindacali svolge le attività di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche; cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa per i pubblici dipendenti. L'Ufficio svolge le attività inerenti i procedimenti negoziali previsti per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; svolge attività di indirizzo per la rilevazione dei dati sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e di controllo in materia di riconoscimento delle prerogative e delle libertà sindacali, nonché in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la Commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la contrattazione collettiva»: predisposizione di atti finalizzati all'esercizio del potere di indirizzo nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; attività istruttoria e di coordinamento dei procedimenti di contrattazione collettiva nazionale; attuazione degli adempimenti normativi in materia di certificazione dei costi contrattuali; attività di accertamento della compatibilità economico-finanziaria dei contratti integrativi ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; monitoraggio della contrattazione integrativa; attività connesse alla predisposizione delle relazioni tecniche ed illustrative dei contratti integrativi.

b) «Servizio per i procedimenti negoziali e per la rappresentatività sindacale e gli scioperi»: attività inerenti i procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; coordinamento delle amministrazioni coinvolte, attività istruttoria, di negoziazione e concertazione relativamente al personale ad ordinamento pubblicistico; attività inerenti la rappresentanza sindacale, il controllo delle prerogative e dei diritti sindacali, nonché le pro-



cedure relative alla erogazione delle prestazioni indispensabili; collaborazione con le amministrazioni e con la Commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore pubblico.

Art. 11.

Ufficio per la gestione amministrativa

1. L'Ufficio per la gestione amministrativa cura la gestione amministrativa, finanziaria e del personale del Dipartimento. Assicura la gestione del bilancio del Dipartimento e dei rispettivi adempimenti contabili; la predisposizione dei provvedimenti riguardanti il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'attività amministrativa riguardante gli esperti del ministro; la gestione degli affari generali e delle risorse strumentali e del personale del Dipartimento. L'Ufficio assicura il presidio della gestione amministrativa e finanziaria degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) affidati al Dipartimento, garantendo la coerenza dell'attività con la programmazione attuativa, nonché la separazione delle attività di gestione dalle attività di controllo; assicura il necessario raccordo con i beneficiari esterni per l'attuazione efficace degli interventi a regia.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la gestione degli affari generali e del personale e per gli interventi a titolarità»: gestisce gli affari generali e finanziari, inclusi gli adempimenti contabili e di bilancio, gli impegni e i pagamenti di competenza del Dipartimento. Gestisce il personale in servizio presso il Dipartimento. Gestisce i servizi, anche di carattere strumentale, per il personale del Dipartimento, l'archivio generale, la biblioteca, i servizi ausiliari di carattere generale; cura le attività connesse alle procedure di affidamento, alla gestione e al monitoraggio degli interventi dei quali il Dipartimento è beneficiario, cosiddetti a titolarità, cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento europei (SIE); esegue i controlli sulle procedure finalizzate a selezionare i beneficiari esterni, per gli interventi a regia.

b) «Servizio per gli interventi a regia e i controlli»: cura le attività amministrative e finanziarie relative alle procedure di affidamento, alla gestione e al monitoraggio degli interventi i cui beneficiari sono diversi dal Dipartimento, cosiddetti a regia, cofinanziati dai fondi SIE o da fondi nazionali; assicura il necessario raccordo con i beneficiari per l'attuazione efficace degli interventi e garantisce il coordinamento tra gli interventi a regia con le attività del Dipartimento; esegue i controlli di primo livello sugli interventi a regia; coordina e supporta la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito degli interventi realizzati a valere sui fondi SIE.

Art. 12.

Ufficio per i concorsi e l'accesso alla pubblica amministrazione

1. L'Ufficio cura l'elaborazione di indirizzi in materia di procedure di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche; coordina la programmazione e

l'organizzazione dei concorsi del Dipartimento della funzione pubblica tramite la Commissione RIPAM, secondo la normativa vigente; assicura il supporto alle funzioni in materia di reclutamento delegate al Ministro con riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione; gestisce il Portale unico del reclutamento inPA. L'Ufficio presidia il reclutamento quale leva primaria di attrattività della PA verso risorse strategiche, assicurando la coerenza tra i fabbisogni professionali delle amministrazioni e l'evoluzione del mercato del lavoro; svolge attività di analisi del lavoro e delle competenze (*labour and skills intelligence*), incluse l'analisi dei fabbisogni, delle tendenze occupazionali, dei profili critici e degli scenari demografici e territoriali, traducendone gli esiti in bandi chiari e mirati, calendarizzati e gestiti secondo standard omogenei.

Promuove interventi innovativi per il miglioramento dei processi organizzativi delle procedure di reclutamento, con particolare riguardo alla riduzione dei tempi di svolgimento, anche mediante automazione e digitalizzazione delle fasi procedurali, nel rispetto di accessibilità digitale, trasparenza e protezione dei dati; riduce le barriere all'accesso (chiarezza dei requisiti, semplificazione delle procedure, accomodamenti ragionevoli, pari opportunità) e amplia la partecipazione, in raccordo con scuole, Istituti tecnici superiori (ITS), università, altre istituzioni del sistema terziario ed enti di ricerca. Collabora con l'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze per l'allineamento tra requisiti concorsuali, iniziative di orientamento, percorsi formativi finalizzati all'accesso al lavoro pubblico e all'inserimento; cura la pubblicazione degli avvisi per l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale; propone la relazione annuale di cui all'art. 35, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da trasmettere al Parlamento e al Governo sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per l'attuazione degli interventi di attrattività della PA e il supporto alla Commissione RIPAM (SEPAC)»: cura le attività amministrative connesse alla programmazione e allo svolgimento dei concorsi pubblici e delle procedure selettive indetti dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche assicurando il supporto tecnico-amministrativo alla Commissione RIPAM; fornisce supporto difensivo nell'ambito del contenzioso relativo ai concorsi indetti dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; cura i rapporti con il Forze PA ai fini della definizione degli atti e dei provvedimenti di competenza della Commissione RIPAM di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; assicura il supporto alle funzioni in materia di reclutamento delegate al Ministro con riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione; assicura



l'attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento per la progettazione e la programmazione di interventi innovativi volti a migliorare l'attrattività della PA, ad accrescere l'accesso al lavoro pubblico delle nuove generazioni e a favorire la permanenza e la valorizzazione del personale in servizio in raccordo con gli altri uffici dipartimentali per gli ambiti di competenza; cura la pubblicazione degli avvisi per l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale.

b) «Servizio per il portale InPA e l'organizzazione dei concorsi (SOC)»: cura la gestione del portale del reclutamento InPA e definisce interventi volti al rafforzamento della digitalizzazione dei processi di selezione del personale al fine di semplificare le procedure e migliorare la qualità dei servizi; cura le attività organizzative e logistiche connesse allo svolgimento dei concorsi pubblici e delle procedure selettive indetti dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; cura i rapporti con il Formez PA ai fini dell'organizzazione e della logistica dei concorsi pubblici e delle procedure selettive e ai fini della definizione delle attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (legge n. 69 del 2025); assicura il monitoraggio e l'analisi delle misure organizzative e logistiche connesse allo svolgimento delle predette procedure di reclutamento; assicura la progettazione e la programmazione di interventi innovativi per il miglioramento dei processi organizzativi delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni; predispone la relazione annuale di cui all'art. 35, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 da trasmettere al Parlamento e al Governo sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici.

Art. 13.

Ufficio per l'attività istruttoria normativa e regolamentare e per l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico

1. L'Ufficio per l'attività istruttoria normativa e regolamentare e per l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico cura l'analisi, lo studio e la verifica degli atti, in raccordo e a supporto del Capo del Dipartimento, degli uffici del Dipartimento e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per la pubblica amministrazione, ivi compreso lo svolgimento di attività di analisi e istruttoria normativa; svolge attività di consulenza e studio sull'attuazione, normativa ed amministrativa, delle misure, delle azioni e degli atti adottati nelle materie di competenza del Dipartimento, anche supportando la cura dei rapporti con gli altri Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri; cura la formulazione di proposte organizzative e gestionali, e, in linea con le relative finalità, l'analisi e lo studio di soluzioni per l'individuazione di percorsi e azioni idonei ad accelerarne l'attuazione; svolge le funzioni di segreteria tecnica e supporto dell'Osservatorio di cui

all'art. 6, comma 8-*bis*, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in raccordo con gli uffici del Dipartimento; supporta l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico nelle attività di studio, analisi, ricerca e monitoraggio, nella formulazione di proposte in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della *performance*, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché in materia di valutazione dell'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione, garantendo ogni opportuno raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, anche ai fini della predisposizione di un rapporto scientifico biennale sull'evoluzione di tali processi nell'azione delle pubbliche amministrazioni; supporta l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico nella promozione di eventi seminari, iniziative e incontri per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze nelle pubbliche amministrazioni.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per l'analisi, lo studio e la verifica degli atti e delle attività di istruttoria normativa e regolamentare»: cura l'analisi, lo studio e la verifica degli atti e delle attività di istruttoria normativa e regolamentare, a supporto del Capo del Dipartimento, degli uffici del Dipartimento e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per la pubblica amministrazione; svolge attività di consulenza e studio sull'attuazione, normativa ed amministrativa, delle misure, delle azioni e degli atti adottati nelle materie di competenza del Dipartimento, anche supportando la cura dei rapporti con gli altri Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri; cura la formulazione di proposte organizzative e gestionali, e, in linea con le relative finalità, l'analisi e lo studio di soluzioni per l'individuazione di percorsi e azioni idonei ad accelerarne l'attuazione.

b) «Servizio per la segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico»: cura le funzioni di segreteria tecnica e supporto dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico di cui all'art. 6, comma 8-*bis*, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in raccordo con gli uffici del Dipartimento; supporta l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico nelle attività di studio, analisi, ricerca e monitoraggio, nella formulazione di proposte in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della *performance*, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché in materia di valutazione dell'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione, garantendo ogni opportuno raccordo con gli altri Uffici del Dipartimento, anche ai fini della predisposizione di un rapporto scientifico biennale sull'evoluzione di tali processi nell'azione delle pubbliche amministrazioni; supporta l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico nella promozione di eventi seminari, iniziative e incontri per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze nelle pubbliche amministrazioni.



Art. 14.

Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali

1. L'Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali cura e promuove la definizione di indirizzi e azioni rivolte al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio e con gli altri uffici territoriali dello Stato, altresì mediante l'elaborazione di proposte di modelli e buone pratiche finalizzate, nel rispetto delle rispettive autonomie, a rispondere alle esigenze di confronto tecnico e di supporto giuridico delle amministrazioni locali e a rendere più efficaci ed efficienti le rispettive azioni nonché più uniforme, efficiente e razionale il sistema complessivo della pubblica amministrazione. Nelle materie di competenza, anche in raccordo con i citati uffici statali, fornisce supporto e consulenza alle amministrazioni locali e agli altri uffici del Dipartimento, per i rispettivi ambiti. Coordina e supporta l'intervento del Dipartimento presso gli enti locali nei cui riguardi siano stati emanati provvedimenti di scioglimento degli organi ordinari o di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario o di dissesto finanziario ovvero a seguito dell'adozione di provvedimenti di urgenza da parte del Governo. Cura i rapporti e le relative attività di comunicazione istituzionale con il Dipartimento per gli affari regionali e delle autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ANCI, UPI, e Conferenza delle regioni e delle province autonome con riferimento alle materie di competenza nell'ambito del sistema delle conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; coordina, in raccordo con le altre amministrazioni statali competenti e con gli altri uffici dipartimentali, le iniziative di analisi e di riordino legislativo nelle materie di interesse delle amministrazioni locali e dei relativi compiti e servizi; promuove l'efficace ed efficiente attuazione, da parte delle amministrazioni locali, dei progetti di competenza del Dipartimento rivolti alle stesse. Definisce altresì, nel quadro delle indicate attribuzioni, gli indirizzi funzionali all'intervento dei soggetti pubblici nei servizi resi ai cittadini e alle imprese, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza del Dipartimento, il raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

2. L'Ufficio è articolato nel seguente servizio:

a) «Servizio per il coordinamento degli indirizzi alle amministrazioni locali e per i progetti del Dipartimento rivolti alle amministrazioni locali»: cura la definizione di indirizzi e azioni rivolte al rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni; fornisce supporto e consulenza alle amministrazioni locali e agli altri uffici del Dipartimento, nei rispettivi ambiti; cura i rapporti e le relative attività con il sistema delle conferenze di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 con riferimento alle materie di competenza; coordina le iniziative di analisi e riordino legislativo per gli ambiti di competenza; promuove l'efficace ed effi-

ciente attuazione, da parte delle amministrazioni locali, dei progetti di competenza del Dipartimento rivolti alle stesse, anche mediante la valutazione della previsione di forme di supporto di natura tecnica, nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze. Coordina e supporta l'intervento del Dipartimento presso gli enti locali nei cui riguardi siano stati emanati provvedimenti di scioglimento degli organi ordinari o di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario o di dissesto finanziario ovvero a seguito dell'adozione di provvedimenti di urgenza da parte del Governo.

Art. 15.

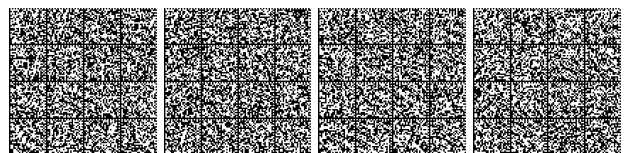
Ispettorato per la funzione pubblica

1. L'Ispettorato per la funzione pubblica, di seguito denominato «Ispettorato», in relazione ai compiti attribuiti dall'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come ridefiniti dall'art. 71 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull'applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei poteri disciplinari. Per lo svolgimento dell'attività, l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista nel citato art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'Ispettorato assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della concretezza, di cui all'art. 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. A tal fine, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 del citato art. 60-bis da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive.

3. Di ogni sopralluogo e visita è redatta una relazione, sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive. L'amministrazione, nei quindici giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.

4. Con cadenza annuale, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite al Ministro per la pubblica amministrazione. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere.



Art. 16.

Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR.

1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri opera l'Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 101 e costituita con il decreto interministeriale 4 ottobre 2021.

Art. 17.

Disposizioni finali

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data del 1° gennaio 2026.

2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il decreto 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, come modificato dal decreto 15 luglio 2022, nonché ogni altra precedente disposizione organizzativa incompatibile.

3. Nelle more del conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali previste dal presente decreto continuano ad avere efficacia quelli già conferiti alla data di cui al comma 1. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2026

Il Ministro: ZANGRILLO

*Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 491*

26A01006

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 5 febbraio 2026.

Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2025, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 8/SEZAUT/2026/INPR).

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 5 febbraio 2026;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (Tuel) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-*bis*

del Tuel, così come introdotto dalla lettera *e*), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

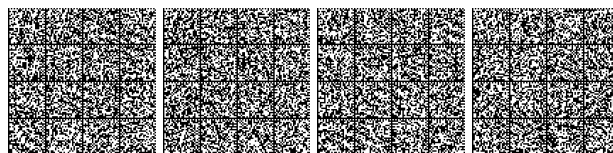
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e del bilancio pluriennale per il triennio 2025-2026;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario, allegato alle linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle Città metropolitane e delle province sul rendiconto 2025, è stato previamente trasmesso, con nota prot. n. 2801 del 29 gennaio 2026, a firma del Presidente preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie;

Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto alla funzione di coordinamento, nn. 2809, 2810 e 2811 del 29 gennaio 2026, con le quali la bozza del questionario allegato alle linee guida per la relazione



dell'organo di revisione dei comuni, delle città metropolitane e delle province sul rendiconto 2025 è stata trasmessa ai Presidenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione province italiane (UPI), nonché al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Esaminate le argomentazioni esposte dall'ANCI, con nota acquisita al protocollo della Sezione delle autonomie con il n. 3657 del 5 febbraio 2026;

Vista l'assenza di rilievi o suggerimenti comunicata dal Presidente dell'UPI con nota prot. n. 50 del 3 febbraio 2026, acquisita al protocollo della Sezione delle autonomie con il n. 3538/2026;

Vista la nota del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, acquisita al protocollo della Sezione con il n. 3490 del 3 febbraio 2026, in cui si comunica l'assenza di osservazioni sui contenuti del questionario da parte del Consiglio;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2857 del 29 gennaio 2026 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Referto della Sezione delle autonomie, prot. n. 2935 del 30 gennaio 2026, con la quale si comunica ai componenti del Collegio la possibilità di partecipazione all'adunanza da remoto;

Udito il Relatore, Consigliere Luigi Di Marco;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le Linee guida e il relativo questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2025, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 5 febbraio 2026.

Il Presidente: CARLINO

Il relatore: DI MARCO

Depositata in segreteria il 18 febbraio 2026.

Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL RENDICONTO 2025 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266

1. Premessa.

Le linee guida ed i questionari sul rendiconto 2025, nel solco delle precedenti versioni, sono finalizzate ad intercettare i fenomeni di maggiore rilevanza ai fini della verifica e della conservazione, anche in prospettiva, degli equilibri di bilancio degli enti locali in un contesto di finanza pubblica caratterizzato da un'elevata dinamicità normativa e da crescenti esigenze di coordinamento.

In tale prospettiva, la loro tempestiva adozione, largamente antecedente al termine del 30 aprile fissato per l'approvazione del rendiconto, consente di rafforzare la funzione di riferimento operativo per gli organi di revisione e per le amministrazioni. L'anticipata disponibilità permette, infatti, ai revisori di orientare in modo consapevole la redazione della relazione al rendiconto e, ancor prima, agli enti di tener conto, nella predisposizione degli schemi contabili, degli aspetti di maggiore interesse ai fini della verifica degli equilibri finanziari e della corretta rappresentazione dei risultati della gestione, contribuendo a rendere il rendiconto uno strumento informativo più aderente alle finalità del controllo finanziario.

La presente edizione si colloca nel quadro della programmazione delle attività di controllo per l'anno 2026 definita dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 26/SSRRCO/INPR/2025 e da questa Sezione delle autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2026/INPR, che valorizzano il rendiconto della gestione quale momento centrale di verifica *ex post* della sostenibilità delle scelte finanziarie operate dall'ente e della corretta applicazione delle regole contabili, nonché quale base informativa imprescindibile per l'orientamento dei controlli sui successivi documenti previsionali.

Le linee guida e il questionario lasciano impregiudicata la facoltà delle Sezioni regionali di controllo di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori e costituiscono un ausilio anche per le attività delle Sezioni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto dei regimi di autonomia ad esse applicabili.

Le informazioni acquisite potranno essere utilizzate dalla Sezione delle autonomie ai fini del referto al Parlamento sugli andamenti complessivi della finanza territoriale, oltre che per la predisposizione del contributo alle relazioni semestrali al Parlamento, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, sull'avanzamento dei progetti finanziati con risorse PNRR intestati agli enti territoriali in qualità di soggetti attuatori.

L'allegato questionario sul rendiconto 2025 è stato elaborato da un gruppo di lavoro della sezione con il contributo attivo dei rappresentanti delle Sezioni territoriali. Il documento è stato affinato grazie al confronto con esperti in contabilità pubblica e revisione legale, e preventivamente trasmesso alle Sezioni regionali, alle principali associazioni degli enti locali (ANCI e UPI) ed al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Le novità di rilievo.

Tra le novità del questionario si segnala, innanzitutto, l'introduzione di specifici quesiti in materia di PNRR e PNC, finalizzati a presidiare le fasi conclusive dei progetti finanziati e le connesse ricadute contabili sul rendiconto della gestione.

In particolare, le nuove domande sono volte a verificare che le eventuali risorse ricevute in eccedenza rispetto alla spesa effettivamente sostenuta siano state utilizzate secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare della misura, assicurando la corretta applicazione dei vincoli di destinazione e la coerenza con le disposizioni attuative di riferimento. Ulteriori quesiti riguardano le ipotesi di definanziamento o revoca dei contributi, al fine di accertare che l'ente abbia provveduto a garantire integrale copertura in bilancio degli eventuali obblighi di restituzione nei confronti dell'amministrazione titolare, nonché a rappresentare correttamente le relative operazioni contabili.

Con riferimento ai contributi richiesti agli enti come concorso agli obiettivi di finanza pubblica, il questionario è stato aggiornato per tenere conto della stratificazione normativa che caratterizza l'esercizio 2025, unico esercizio in cui trovano contestuale applicazione le misure previste dalla legge n. 178 del 2020, dalla legge n. 213 del 2023 e dalla legge n. 207 del 2024. In tale contesto, le domande sono orientate a verificare, da un lato, la corretta contabilizzazione dei contributi che si traducono in riduzioni delle risorse spettanti agli enti locali, mediante i previsti meccanismi di regolazione contabile, e, dall'altro, la regolare costituzione del Fondo obiettivi di finanza pubblica, istituito a decorrere dall'esercizio 2025, in coerenza con le disposizioni vigenti.



I quesiti recepiscono inoltre le disposizioni in materia di fondo pluriennale vincolato, di cui all'art. 1, comma 660, della legge di bilancio 2026, che incidono sulle modalità di conservazione e successiva riprogrammazione delle risorse destinate al finanziamento di spese di investimento non ancora impegnate in caso di contratti sotto soglia (accertamento integrale delle entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; e verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica con formale affidamento della progettazione esecutiva).

Sono stati invece confermati i quesiti sulla corrispondenza contabile delle partite creditorie e debitorie dell'ente con l'Unione, le Comunità montane o i Consorzi di appartenenza, nella consapevolezza che la corretta gestione di tali partite riduce il rischio di disallineamenti contabili suscettibili di incidere sugli equilibri di bilancio.

Nella sezione «domande preliminari», come per il precedente rendiconto, è stata mantenuta la richiesta al revisore di indicare eventuali criticità o anomalie rilevate, specificandone l'esito nel documento definitivo approvato dall'assemblea elettiva di riferimento. A tal fine, sono state predisposte risposte multiple volte a intercettare le casistiche più comunemente riscontrate, al fine di favorire un'omogenea rappresentazione delle principali aree di rischio emerse in sede di controllo.

3. Equilibri e gestione finanziaria.

Rimane priva di sostanziali modifiche, rispetto alla versione precedente, la sezione dedicata alla cassa e alla sua composizione tra cassa libera e cassa vincolata. Come di consueto, si chiede conto del ricorso all'utilizzo, in termini di cassa, di fondi vincolati previsto dall'art. 195 del TUEL, unitamente al ricorso alle anticipazioni di tesoreria disciplinate dall'art. 222 del medesimo decreto, quali strumenti di gestione della liquidità cui l'ente può fare ricorso in presenza di temporanee tensioni finanziarie.

In tale ambito si inserisce l'introduzione, in sede di rendiconto, di una specifica domanda sul Piano dei flussi di cassa, finalizzata a consentire una verifica, per la prima volta in chiave consuntiva, della coerenza tra la programmazione dei flussi finanziari effettuata nel corso dell'esercizio e l'andamento effettivo della gestione di cassa, anche al fine di valutare l'efficacia degli strumenti di pianificazione introdotti a decorrere dal bilancio di previsione 2025.

In stretta connessione con la gestione della cassa, il questionario conferma e rafforza il *focus* sulla gestione dei residui, prevedendo specifiche domande volte a verificare la coerenza sia con le operazioni di accertamento ordinario sia (con riferimento ai soli residui passivi) con le risultanze della piattaforma dei crediti commerciali al 31 dicembre 2025.

In questo contesto si colloca anche l'aggiornamento dei quesiti finalizzati ad accertare la congruità degli accantonamenti in sede di rendiconto 2025, elementi essenziali per una corretta determinazione del risultato di amministrazione. In particolare, il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), confermando la tradizionale impostazione, è analizzato con specifico riguardo ai crediti di dubbia e difficile esazione scaduti da oltre tre anni, ma non prescritti, nonché a quelli assolutamente inesigibili o insussistenti.

Con riferimento all'efficienza della riscossione, pacificamente riconosciuta come uno dei principali fattori di criticità nella gestione finanziaria degli enti territoriali e alla base delle più diffuse crisi di liquidità, il questionario al rendiconto 2025 è strutturato in modo da consentire una lettura integrata e sistemica dei diversi profili che concorrono a definire la sostenibilità della gestione finanziaria. In tale prospettiva, la capacità di riscossione è posta in relazione con l'andamento della cassa, con la dinamica dei residui e con l'adeguatezza degli accantonamenti, quale elemento trasversale in grado di incidere sull'intero ciclo finanziario dell'ente.

Ulteriore profilo di verifica è rappresentato dal rispetto degli obblighi normativi in materia di tempestività dei pagamenti e di fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), la cui corretta applicazione e contabi-

lizzazione, anche alla luce degli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti, consente di valutare le ricadute della capacità di riscossione e della gestione della liquidità sul ciclo dei pagamenti.

Da ultimo, sono state riproposte domande e tabelle funzionali a fornire evidenza della composizione e dell'evoluzione del risultato e del disavanzo di amministrazione, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, completando un impianto informativo unitario volto a consentire una valutazione complessiva della solidità della gestione finanziaria e della capacità dell'ente di mantenere nel tempo condizioni di equilibrio.

4. Spesa per il personale.

La sezione del questionario dedicata alla spesa di personale, ormai stabilmente inserita nel sistema dei controlli sul rendiconto della gestione, è volta a presidiare uno degli ambiti maggiormente rilevanti ai fini della verifica degli equilibri di bilancio e della sostenibilità della spesa corrente, anche in considerazione della elevata rigidità che la caratterizza e degli effetti di medio-lungo periodo che ne derivano.

In tale contesto, il questionario conferma l'attenzione rivolta al rispetto dei vincoli e dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, nonché alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di assunzioni e trattamento accessorio del personale, nella consapevolezza che eventuali criticità in questo ambito possono produrre effetti strutturali e difficilmente reversibili sugli equilibri finanziari dell'ente.

Tra i profili di approfondimento, assumono rilievo le domande sull'avvocatura, finalizzate a fornire un quadro informativo unitario sia sull'eventuale presenza di un ufficio di avvocatura interna sia sul ricorso a incarichi legali esterni nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Ulteriori quesiti sono volti a monitorare la determinazione del fondo per le risorse decentrate e la stipula del contratto collettivo integrativo decentrato, al fine di verificare la tempestività degli adempimenti, nonché la coerenza delle previsioni contrattuali con le risorse disponibili e con gli obiettivi di finanza pubblica.

5. Indebitamento.

Una sezione dedicata del questionario è finalizzata alla verifica dei parametri di capacità e sostenibilità dell'indebitamento, mediante il riscontro del rispetto del limite di cui all'art. 204 del TUEL, quale presidio fondamentale dell'equilibrio finanziario di medio-lungo periodo. In tale ambito, il questionario richiede informazioni sullo stato dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati eventualmente in essere, al fine di consentire una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria dell'ente e dei connessi profili di rischio finanziario.

Il questionario introduce, inoltre, la rilevazione del tasso medio del debito residuo di finanziamento, quale indicatore volto a integrare l'analisi quantitativa dei limiti di indebitamento con una valutazione della sostenibilità economica dell'onere finanziario connesso al servizio del debito. La disponibilità di tale informazione consente di apprezzare l'incidenza complessiva dei costi di finanziamento sulla gestione corrente e si colloca in una prospettiva coerente con il progressivo rafforzamento di logiche di tipo economico-patrimoniale, anche in vista dell'evoluzione dei sistemi contabili verso il modello unico di contabilità su base *accrual*.

6. Organismi partecipati e società a controllo pubblico.

Non si registrano sostanziali elementi di novità, nei quesiti ricadenti nella sezione organismi partecipati, che continuano ad intercettare il corretto adempimento degli obblighi legali relativi alla ricognizione delle partecipazioni detenute, degli obblighi informativi e degli ulteriori adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché la corretta rilevazione degli effetti economico-finanziari delle partecipazioni sul rendiconto dell'ente.



Le limitate rimodulazioni intervenute rispondono all'esigenza di tener conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Non sono state riproposte nel questionario al rendiconto le domande concernenti il programma di valutazione del rischio di crisi delle società controllate, in quanto tali profili sono ora presidiati in sede previsionale, in coerenza con la natura prospettica dello strumento e con le tempistiche di adozione e pubblicazione previste dalla normativa vigente.

Resta ferma, in ogni caso, la rilevanza della sezione in esame ai fini del controllo sugli equilibri complessivi della gestione, e delle criticità connesse al sistema delle partecipazioni, nella consapevolezza del ruolo che tali soggetti possono assumere nella dinamica finanziaria dell'ente.

7. Contabilità economico-patrimoniale.

La sezione del questionario dedicata alla contabilità economico-patrimoniale è stata riorganizzata mediante lo sdoppiamento dell'area di indagine in due sezioni distinte, ma tra loro strettamente coordinate, al fine di riflettere l'attuale assetto del sistema contabile degli enti territoriali e, al contempo, accompagnarne l'evoluzione verso il modello *accrual*.

Una prima sezione è dedicata alla contabilità economico-patrimoniale disciplinata dall'allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011, tuttora vigente.

In tale ambito, in continuità con quanto indicato nel programma delle SS.RR. (deliberazione n. 26/SSRRCO/INPR/2025) e della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/SEZAUT/2026/INPR), il questionario non si limita alla verifica formale degli adempimenti obbligatori, ma è orientato a richiamare l'attenzione degli enti sugli istituti dell'ordinamento contabile attuale che, già oggi applicabili, sono destinati ad assumere un ruolo strutturale nel sistema *accrual*, al fine di favorirne un'applicazione sostanziale e non meramente adempimentale.

In questa prospettiva, assume particolare rilievo la domanda volta a verificare, anche in via propedeutica all'introduzione dell'*accrual*, con quali modalità l'ente abbia collegato la gestione degli inventari e la contabilità economico-patrimoniale, ponendo in evidenza il grado di effettiva connessione tra tali ambiti e la capacità dell'ente di utilizzare le informazioni patrimoniali come componente essenziale del sistema di informazioni contabili. Coerentemente, il questionario approfondisce ulteriormente il tema del patrimonio chiedendo di dare evidenza delle eventuali componenti ancora in corso di ricognizione o in attesa di perizia, nonché della giustificazione delle variazioni del patrimonio netto intervenute nel corso dell'esercizio. Tali quesiti, pur collocandosi nell'ambito di adempimenti già obbligatori nel vigore della contabilità armonizzata ai sensi del decreto legislativo 118/2011, sono chiaramente orientati a richiamare l'attenzione degli enti su profili che assumeranno un rilievo centrale nel sistema *accrual* (entrato ormai nella fase pilota), in particolare con riferimento ai processi valutativi e alla necessità di assicurare già in prima applicazione una rappresentazione patrimoniale attendibile, coerente e trasparente.

Accanto a tale sezione, il questionario prevede una seconda area dedicata ai passaggi adempimentali riconducibili alla contabilità *accrual*, già ora previsti dall'ordinamento come obbligatori, seppur con impostazione esplicitamente prospettica e preparatoria.

Ciò in considerazione del fatto che gli schemi di conto economico e stato patrimoniale redatti secondo lo standard ITAS 1 non hanno valore giuridico, ma esclusivamente sperimentale (cfr: decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, art. 10, comma 7) e che pertanto non è necessario sottoporli all'approvazione degli organi deliberanti.

Seguono la stessa impostazione le domande volte a verificare se l'ente abbia avviato le attività necessarie per l'applicazione delle rettifiche e delle integrazioni richieste dal recepimento dei principi e delle regole contenute nel Quadro concettuale e nei principi contabili ITAS, nonché se siano stati intrapresi gli interventi di adeguamento dei sistemi informativi funzionali al supporto del nuovo modello contabile.

Ulteriore elemento qualificante della seconda sezione è rappresentato dalla domanda relativa all'avvio della mappatura dei processi, quale presupposto essenziale per garantire la corretta individuazione dei fatti di gestione rilevanti sotto il profilo economico-patrimoniale e per assicurare la coerenza tra assetti organizzativi, flussi informativi e criteri di rilevazione e valutazione propri del sistema *accrual*. La formulazione dei quesiti, incentrata sull'avvio delle attività, conferma che l'obiettivo, nella fase pilota, non è la verifica di risultati già compiuti, ma l'intercettazione del livello di preparazione e consapevolezza dell'ente rispetto alle implicazioni del nuovo quadro contabile.

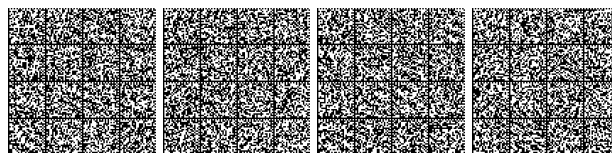
Nel loro complesso, le due sezioni dedicate alla contabilità economico-patrimoniale sono concepite come parti di un percorso unitario e graduale, volto a rafforzare la qualità dell'informazione contabile, a rendere effettivi istituti già previsti dall'ordinamento e a prevenire il rischio che l'evoluzione verso il sistema *accrual* trovi gli enti impreparati sul piano contabile, organizzativo e informativo.

8. Enti in dissesto finanziario.

La sezione del questionario dedicata agli enti in dissesto finanziario è stata oggetto di una revisione sostanziale, anche sotto il profilo della collocazione sistematica, risultando ora riferita al rendiconto della gestione anziché al bilancio di previsione. Tale scelta risponde all'esigenza di ancorare le verifiche a dati consuntivi e a risultanze effettive, maggiormente idonee a rappresentare la reale capacità dell'ente di governare, nel tempo, gli effetti del dissesto sulla gestione ordinaria.

La sezione recepisce, innanzitutto, gli aggiornamenti del quadro normativo, a partire dalla possibilità di iscrivere il Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) nel bilancio stabilmente riequilibrato solo a decorrere dall'esercizio 2025, dopo le reiterate proroghe che ne avevano differito l'applicazione. Tale previsione si inserisce in un più ampio insieme di interventi volti a verificare se il bilancio stabilmente riequilibrato tenga adeguatamente conto delle passività che continuano a gravare sulla gestione ordinaria dell'ente, anche successivamente alla dichiarazione di dissesto.

In questa prospettiva, il questionario è strutturato anche per intercettare le passività che riemergono nel corso della gestione liquidatoria, spesso in ragione dell'inadeguatezza della massa attiva disponibile. Particolare attenzione è rivolta, ad esempio, alle fattispecie in cui, nell'ambito della procedura semplificata, non sia possibile pervenire alla definizione transattiva con tutti i creditori, nonché ai casi di mancata o insufficiente costituzione di accantonamenti da parte dell'OSL, con il conseguente rischio di traslazione delle passività residue sulla gestione ordinaria dell'ente.



Le domande sono pertanto finalizzate a verificare se l'ente, anche nel corso della gestione liquidatoria, abbia adottato un approccio prudente, provvedendo a presidiare, attraverso adeguate misure contabili, le passività che, pur non immediatamente definite o esigibili, risultano ragionevolmente destinate a riaffiorare a dissesto chiuso, con il rischio di compromettere nuovamente gli equilibri del bilancio stabilmente riequilibrato e di determinare il ritorno in una situazione di disavanzo.

Alla medesima logica prudente si ricollega la domanda volta a verificare se le somme vincolate trasferite all'Organo straordinario di liquidazione, ad esclusione di quelle destinate al pagamento dei residui passivi vincolati, siano state ricostituite dall'ente, al fine di garantire il rispetto dei vincoli di spesa originari. Il quesito è finalizzato ad accertare che il trasferimento di risorse vincolate alla gestione liquidatoria non determini una perdita definitiva della loro destinazione, con effetti pregiudizievoli sulla gestione ordinaria e sulla capacità dell'ente di rispettare i vincoli di legge.

In tale quadro si colloca anche la domanda volta a verificare se, nel corso della gestione liquidatoria, siano state adottate misure idonee a garantire una più puntuale individuazione della massa attiva e della massa passiva, riducendo il rischio che passività non correttamente emerse o valutate possano riemergere a dissesto chiuso e gravare sulla gestione ordinaria, compromettendo la tenuta del bilancio stabilmente riequilibrato.

Nel loro complesso, le domande della sezione mirano a rafforzare la verifica sulla tenuta sostanziale del bilancio stabilmente riequilibrato, ponendo l'accento non solo sul rispetto formale delle prescrizioni normative, ma sulla capacità dell'ente di governare in modo consapevole e responsabile l'eredità del dissesto, prevenendo l'emersione tardiva di passività non adeguatamente presidiate e salvaguardando nel tempo gli equilibri della gestione ordinaria.

9. Istruzioni per l'invio del questionario.

Lo schema di relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2025 è volto a integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1).

Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di Governo e consiliari o elaborati dai *software* gestionali dei singoli enti.

È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee.

A tal fine, i revisori si devono registrare nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potrà essere eseguita sia dal Presidente (PCR), sia dai collaboratori dell'Organo di revisione (CCR) e dovrà essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della Home page di BDAP: (<https://openbdap.rgs.mef.gov.it/>).

Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema è possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della Home page.

Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario i revisori devono entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata alla compilazione dei questionari di finanza territoriale «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID/CIE.

Alternativamente, il link diretto è <https://questionari.corteconti.it/survey/>

Nella Home page della piattaforma «QFIT - Questionari Finanza Territoriale» si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati sono consultabili direttamente anche nell'apposita sezione del sistema Con.Te. accessibile dal menu «Documenti > Interrogazione questionari esterni».

Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.

I nuovi utenti che non sono ancora profilati sul sistema FiTNet, ma che dispongono delle credenziali SPID/CIE, verranno guidati alla procedura di profilazione al loro primo accesso. Questa procedura informatica assisterà l'utente nella compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, fornendo istruzioni dettagliate passo dopo passo per completare l'accesso.

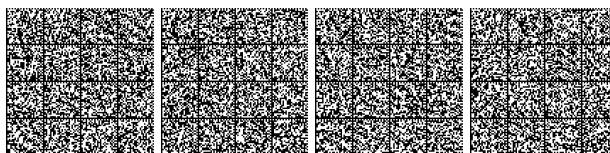
Per qualsiasi criticità inerente allo SPID/CIE sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio *Provider*, mentre, per problematiche inerenti alla compilazione del questionario, nell'applicativo «QFIT - Questionari finanza territoriale» sarà possibile contattare l'assistenza, attraverso il link «Assistenza».

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile *on-line* potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Sezione delle autonomie comunicherà, attraverso specifico avviso sul portale FiTNet/ Con.Te., il momento in cui sarà disponibile agli utenti la versione *on-line* per la compilazione e le Sezioni regionali fisseranno il termine finale per l'invio dei questionari.



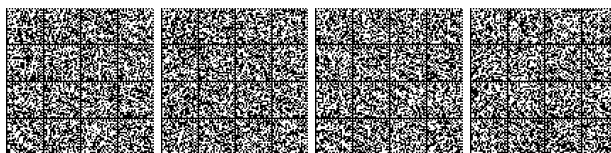
**LINEE GUIDA PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E
SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2025. QUESTIONARIO**



INDICE GENERALE

Sezione	I	Notizie generali sull'Ente Domande preliminari
Sezione	II	GESTIONE FINANZIARIA Cassa Fondo Pluriennale vincolato Residui e Fondi Dati risultati finanziari Disavanzi Dati entrate
Sezione	III	SPESA PER IL PERSONALE
Sezione	IV	INDEBITAMENTO Indebitamento e finanza derivata Dati contabili
Sezione	V	ORGANISMI PARTECIPATI
Sezione	VI	CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE Contabilità economica patrimoniale ex dlgs.118/2011 Fase Pilota <i>Accrual</i>
Sezione	VII	SEZIONE ENTI IN DISSESTO
Sezione	VIII	SEZIONE PROVINCE

Anagrafica ente e dati del compilatore



SEZ. I - NOTIZIE GENERALI

**QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE
DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266,
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025**

SEZIONE I - NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

1. Ente istituito a seguito di processo di fusione per unione?

☐

2. Ente incorporante derivante da processo di fusione per incorporazione?

☐

3. L'ente è in dissesto?

☐

dal

Nel caso di dissesto compilare la Sezione dedicata (Sez VII)

4. Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in corso?

☐

dal

4.1 In caso di risposta positiva, è stata verificata la congruenza del risultato di amministrazione con gli obiettivi intermedi previsti dal piano di riequilibrio anche nelle more dell'approvazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti?

☐

5. L'ente partecipa ad un'Unione, Comunità montana o isolana, o a un Consorzio di Comuni?

☐

5.1 Specificare:

a) *Unione di Comuni:*

b) *Consorzio di Comuni:*

c) *Comunità montana o isolana:*

5.2 In caso di risposta affermativa indicare denominazione:

5.3 In caso di risposta affermativa, le partite creditorie e debitorie tra l'ente, l'Unione, la Comunità montana/isolana e/o il Consorzio corrispondono?

☐

5.3.1. In caso di risposta negativa indicare le criticità emerse:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZ. I - DOMANDE PRELIMINARI

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025

SEZIONE I - DOMANDE PRELIMINARI

1. Il revisore ha segnalato criticità/anomalie in relazione alle seguenti fattispecie?

Tipologia	Non rilevata	Superata	Non superata
Assenza di allegati obbligatori o incompletezza della documentazione	☐	☐	☐
Mancato o non parificato conto giudiziale di agente contabile a danaro o a materia interno o esterno	☐	☐	☐
Mancata o erronea contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) e cronoprogrammi di spesa	☐	☐	☐
Non corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione	☐	☐	☐
Accertamenti di entrata riportati a residui non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza	☐	☐	☐
Residui attivi mantenuti e non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza	☐	☐	☐
Impegni di spesa riportati a residui non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza	☐	☐	☐
Residui passivi mantenuti e non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza	☐	☐	☐
Sottostima del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)	☐	☐	☐
Disallineamenti nei rapporti reciproci debiti/crediti con gli organismi partecipati o con unioni o comunità	☐	☐	☐
Sottostima degli altri accantonamenti (FGDC, Fondo rischi e oneri, ecc.)	☐	☐	☐
Eccessivo ritardo nei tempi di pagamento (> a 60 giorni)	☐	☐	☐
Eccessivo ricorso ad anticipazione di tesoreria o a fondi a destinazione vincolata	☐	☐	☐
Rilevante scostamento delle risultanze di cassa rispetto alle previsioni	☐	☐	☐
Debiti fuori bilancio non adeguatamente segnalati e privi di copertura	☐	☐	☐
Superamento dei limiti assunzionali (commi 557 e 562 della legge 296/2006 e/o d.m. 17/03/2020 per i Comuni e del decreto 11/01/2022, per le Province)	☐	☐	☐
Incarichi di collaborazione non previsti nel DUP e/o mancata trasmissione alla Corte dei conti per incarichi superiori a euro 5 mila	☐	☐	☐
Superamento del limite legale di indebitamento dell'ente	☐	☐	☐
Applicazione avanzo in misura superiore al limite concesso per gli enti in disavanzo (cc. 897 e 898, art. 1, legge n. 145/2018)	☐	☐	☐
Mancato conseguimento di un W2 maggiore uguale a zero	☐	☐	☐
Mancata o erronea contabilizzazione dei contributi alla finanza pubblica	☐	☐	☐
Non corretta applicazione dell'eventuale disavanzo	☐	☐	☐
altro:	NO		

1.1. Nel caso di risposta "altro" indicare la tipologia di criticità riscontrata

Altra tipologia di anomalia	Superata	Non superata
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐

2. L'ente ha gestito in esercizio provvisorio?

☐

3. L'ente, ai sensi dell'art. 4, co. 7, d.lgs. n. 118/2011, ha trasmesso le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla BDAP, al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni?

☐

3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4. Al Rendiconto 2025, trasmesso alla BDAP, sono stati allegati i documenti elencati all'art. 11, co. 4, d.lgs. n. 118/2011 al cui invio sono tenuti gli enti locali?

☐



SEZ. I - DOMANDE PRELIMINARI

11.2 L'Ente ha conseguito un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio? (obiettivo di finanza pubblica di cui all'art. 1, co. 785, legge n. 207/2024)

11.3 L'Ente ha correttamente contabilizzato i contributi alla finanza pubblica per il 2025 richiesti dall'art. 1, co. 853 della legge n. 178/2020 e dall'art. 1, co. 535 della legge n. 213/2023?

12. Gli agenti contabili (a danaro e a materia) di cui all'art. 93, secondo comma, Tuel hanno reso il conto della propria gestione?

12.1 In caso di risposta negativa fornire motivazioni:

In caso di risposta affermativa:

12.2 Il conto è stato reso nei termini di cui all'art. 233 Tuel?

12.3 I conti resi dagli agenti contabili a danaro e a materia hanno ottenuto il visto di conformità (parifica) del conto alle scritture contabili dell'ente?

12.3.1 In caso di risposta negativa fornire motivazioni:

13. Le entrate gestite dagli agenti contabili interni o da terzi affidatari di contratti di appalto o concessione vengono versate presso il conto di tesoreria dell'ente con la periodicità prevista dalla normativa o dai regolamenti?

13.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

14. L'imposta di soggiorno e le altre imposte, tasse e contributi la cui riscossione è affidata a soggetti terzi responsabili solidalmente (addizionale tassa di imbarco, contributo di sbarco, ecc.) vengono regolarmente rendicontate e versate sul conto di tesoreria dell'ente?

15. È stato reso il rendiconto dei contributi straordinari nei termini perentori e con le modalità di cui all'art. 158 Tuel?

15.1 In caso di risposta negativa per mancato o tardivo adempimento il contributo è stato restituito?

16. Nel caso in cui l'Ente abbia concluso progetti PNRR/PNC, le eventuali risorse ricevute in eccedenza sono state destinate secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare della relativa misura?

17. Nel caso di definanziamento o revoca di finanziamenti relativi a progetti PNRR/PNC, l'ente ha dato integrale copertura in bilancio agli obblighi di restituzione in favore dell'amministrazione titolare?

17.1 In caso di risposta positiva alla precedente indicare le modalità di contabilizzazione della restituzione

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA - CASSA

Flussi e risultato di cassa

1. Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio

	2023	2024	2025
Fondo cassa complessivo al 31.12	0	0	0
di cui cassa vincolata	0	0	0

2. L'Ente ha adottato entro il 28 febbraio 2025 il piano annuale dei flussi di cassa, contenente il cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativo all'esercizio 2025, come previsto dall'art. 6, co. 1 e decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito in legge 9 dicembre 2024, n. 189?

2.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti

Cassa vincolata e anticipazione di tesoreria

3. Sono state attivate anticipazioni di tesoreria nel corso del 2025?

In caso di risposta affermativa

- 3.1. indicare gli estremi della deliberazione adottata dalla Giunta ai sensi dell'art. 222 Tuel:

n.

del

- 3.2. le anticipazioni giornaliere concesse e i relativi rimborsi sono stati contabilizzati, rispettivamente, al titolo 7 dell'Entrata e al titolo 5 della Spesa, mediante la regolarizzazione di tutte le carte contabili secondo il Principio applicato 4/2, punto 3.26?

4. Sono state destinate entrate vincolate a spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 Tuel nel corso del 2025?

- 4.1. In caso di risposta affermativa, gli utilizzi in termini di cassa e i relativi reintegri sono stati contabilizzati, rispettivamente, al titolo 9 dell'entrata e al titolo 7 della spesa, mediante la regolarizzazione di tutte le carte contabili secondo il Principio applicato 4/2, punto 10.2?

5. Compilare la seguente tabella

Utilizzo delle anticipazioni di tesoreria nell'ultimo triennio	2023	2024	2025
Importo dell'anticipazione complessivamente concedibile ai sensi dell'art. 222 del Tuel	0,00	0,00	0,00
Somma delle entrate da anticipazioni di tesoreria (Titolo 7, tipologia 100)	0,00	0,00	0,00
Somma delle uscite per chiusura anticipazioni di tesoreria (Missione 60 - Programma 01 - Titolo 5)	0,00	0,00	0,00
Importo anticipazione non restituita al 31/12 ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0	0	0
Importo medio dell'anticipazione giornaliera utilizzata (calcolo automatico dato da sommatoria anticipazioni concesse/ giorni di utilizzo)	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	0,00	0,00	0,00
*Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo al Titolo 5 della spesa			
Destinazione incassi vincolati a spese correnti (art. 195 co. 2 Tuel)	2023	2024	2025
Somma ordini di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti U.7.01.99.06.001	0,00	0,00	0,00
Somma reversali di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa E.9.01.99.06.001	0,00	0,00	0,00
Reintegro incassi vincolati	2023	2024	2025
Somma ordini di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti U.7.01.99.06.002	0,00	0,00	0,00
Somma reversali di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa E.9.01.99.06.002	0,00	0,00	0,00
Utilizzo entrate vincolate	2023	2024	2025
Giorni di utilizzo delle entrate vincolate	0	0	0
Importo medio giornaliero dei fondi vincolati utilizzati (calcolo automatico dato da sommatoria U.7.01.99.06.001/ giorni di utilizzo)	0,00	0,00	0,00
Importo dei fondi vincolati non reintegrati al 31/12 (somme da incassare su E.9.01.99.06.002)	0,00	0,00	0,00

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

6. Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del Principio applicato della contabilità finanziaria, così come modificato dal d.m. 10/10/2024, anche alla luce del d.lgs. n. 36/2023?

6.1 In caso di risposta negativa, indicare le ragioni:

7. Le entrate esigibili che hanno finanziato, a chiusura dell'esercizio considerato, spese di investimento prive di obbligazioni giuridiche perfezionate e che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto 5.4.9 (conservazione del fondo pluriennale vincolato) del Principio contabile della contabilità finanziaria (come integrato dall'art. 1, co. 660 della legge n. 199/2025), sono confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

a) vincolato

b) destinato ad investimenti

c) libero

7.1 In caso di risposta negativa esporre le motivazioni:

8. Le anticipazioni PNRR relative a obbligazioni perfezionate e non scadute hanno generato FPV?

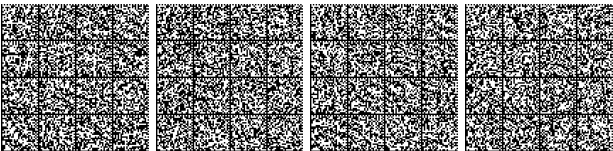
8.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

9. Nell'avanzo vincolato esistono risorse derivanti dal PNRR?

10. Indicare per quali tipologie di spesa corrente è stato attivato, in sede di rendiconto 2025, il FPV:

Voce di spesa	
Salario accessorio e premiante	
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del Principio applicato 4/2	
Altro ^(**)	
Totale FPV 2025 spesa corrente	

(**) Specificare:



Alimentazione Fondo pluriennale vincolato

11. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal Principio contabile *	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4 del Principio contabile 4/2**	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

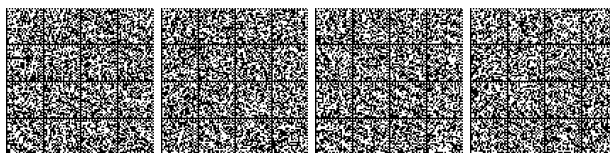
(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

12. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	0,00	0,00	0,00
di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00
di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00
di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00
di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero	0,00	0,00	0,00

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZ.II-GEST. FIN. RESIDUI_F

**QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1,
COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025**

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA - RESIDUI E FONDI

Gestione dei residui

13. L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in ottemperanza all'art. 228 Tuel, all'art. 3, co. 4, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e alle disposizioni di cui al punto 9.1. dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?

14. In ordine ai crediti di dubbia e difficile esazione scaduti da oltre tre anni e non ancora prescritti l'ente ha optato per lo stralcio dal conto del bilancio?

14.1. In caso di risposta affermativa:

a) Indicare l'importo:

b) è stato conseguentemente ridotto il FCDE?

c) l'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal conto del Bilancio è stato allegato al rendiconto (art. 11, co. 4, lett. n) d.lgs. n. 118/2011)?

d) l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal conto del bilancio è stato indicato nell'Allegato C) al rendiconto (relativo al FCDE), nella sezione «Composizione fondo svalutazione crediti»?

e) I crediti sono stati mantenuti nello Stato Patrimoniale ai sensi dell'art. 230, co. 5, Tuel?

14.1.1. In caso di risposta affermativa alla lettera e), indicare l'importo complessivo dei crediti mantenuti nello Stato Patrimoniale:

15. I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio?

15.1 In caso di risposta affermativa, è stato conseguentemente ridotto il FCDE?

16. Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale?

16.1. In caso di risposta affermativa, specificare se l'ente abbia fornito adeguata motivazione in ordine:

a) al mantenimento nel conto del bilancio di crediti di dubbia o difficile esigibilità con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, compresi i crediti stralciati dal conto del bilancio e conservati nello stato patrimoniale (art. 11, co. 6, lett. e) del d.lgs. n. 118/2011)

b) all'eliminazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione per prescrizione o per indebito o erroneo accertamento del credito (§ 9.1 dell'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011)

17. Ove dall'attività di monitoraggio sulla riscossione siano emerse criticità, l'Organo di revisione ha formalmente sollecitato l'ente ad intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza?

18. Il FCDE è stato calcolato in ossequio alla metodologia di cui all'esempio n. 5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118 del 2011?

18.1 In caso di mancato rispetto fornire chiarimenti:

19. L'ente nell'individuare le categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, quale livello di analisi ha prescelto?

a) tipologie

b) categorie

c) capitoli

20. L'ente, con riferimento alle entrate non considerate di dubbia e difficile esazione e per le quali non ha provveduto all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, ne ha dato adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio?

21. L'ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, che consente, nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2025 (entrate titoli 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021?

22. L'ente ha provveduto a rilevare il credito verso l'utenza relativo alla componente perequativa TARI tra le entrate di parte corrente del Titolo 3, in apposita posta separata rispetto alla TARI ordinaria, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 15, comma 2)?

22.1 In caso di risposta negativa, indicare eventuali diverse modalità di contabilizzazione adottate



SEZ.II-GEST. FIN. RESIDUI_F

23. L'accertamento della componente perequativa è stato effettuato secondo il criterio della competenza finanziaria potenziata, rilevando il credito nell'esercizio di maturazione, in coerenza con i principi contabili applicati (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011)?
24. Con riferimento alla correlata obbligazione potenziale di riversamento alla CSEA nell'esercizio successivo ("anno a+1"), l'Ente ha provveduto ad accantonare l'importo corrispondente nella riga B del risultato di amministrazione

Fondo Obiettivo Di Finanza Pubblica

25. In relazione al fondo relativo al contributo annuale alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (salvo i casi di esclusione previsti dal co. 784 della medesima legge), precisare se:
- a) l'ente ha fatto confluire l'importo iscritto nel bilancio di previsione 2025 (missione 20, voce U.1.10.01.07.001 "Fondo obiettivi di finanza pubblica") nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti conformemente a quanto previsto per gli enti con risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente
- b) l'ente ha destinato l'importo iscritto nel bilancio di previsione 2025 (missione 20, voce U.1.10.01.07.001 "Fondo obiettivi di finanza pubblica") al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio come previsto nei casi in cui risulti un disavanzo alla fine dell'esercizio precedente
- c) l'ente ha correttamente compilato l'allegato a/1 al rendiconto secondo le indicazioni contenute nel principio contabile 4/1 del d.lgs. n. 118/2011

Tempestività dei pagamenti e fondo garanzia debiti commerciali

26. L'Organo di revisione ha verificato che sia stata correttamente alimentata la piattaforma dei crediti commerciali (PCC) con particolare riguardo alla:

a) tempestiva registrazione delle informazioni di pagamento	
b) comunicazione degli importi di fatture che devono essere considerati sospesi e di quelli non liquidabili	
c) comunicazione della corretta data di scadenza delle fatture che, in ogni caso, non può superare i 60 giorni	

27. L'ente, ai sensi dell'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33, d.lgs. n. 33/2013?

27.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

28. Indicare l'importo dello stock di debito risultante dalla piattaforma al 31 dicembre 2025

29. Dal raffronto tra l'ammontare dei residui passivi conservati al 31 dicembre 2025 - al netto dei debiti di natura non commerciale - e lo stock del debito commerciale rilevato alla stessa data, emergono scostamenti significativi che inducono a ritenere non adeguatamente motivata la conservazione di parte dei suddetti residui, in coerenza con i principi contabili applicati (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011)?

30. L'ente ha assegnato gli obiettivi annuali sui tempi di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali, prevedendo in caso di non rispetto dei tempi di pagamento l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento?

30.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

31. Qualora nel 2025 non siano stati conseguiti gli obiettivi annuali sui tempi di pagamento, è stata conseguentemente operata la riduzione di almeno il 30% della retribuzione di risultato?

32. A fronte di inefficienze e ritardi riscontrati nei processi di pagamento, l'ente ha adottato misure organizzative volte a superare le rilevate criticità?

32.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

33. Il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio 2024 si è ridotto almeno del 10 % rispetto a quello dell'esercizio 2023 (art. 1, co. 859, lett. a) legge n. 145/2018)?

33.1 In caso di risposta negativa alla domanda precedente, il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2024 è inferiore o pari al 5% del totale delle fatture ricevute (al netto delle note credito) nel medesimo esercizio 2024 (art. 1, co. 859, lett. a), legge n. 145/2018?

34. L'ente ha registrato un indicatore di ritardo annuale (IRP), calcolato sulle fatture ricevute e scadute nel 2024, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, co. 859, lett. b), legge n. 145/2018)?



SEZ.II-GEST. FIN. RESIDUI_F

35. In caso di risposta negativa alle domande 33 e 33.1, ovvero alla domanda 34, e salvo che nel corso dell'esercizio 2025 l'ente abbia rispettato i predetti parametri di legge (cfr. deliberazione n. 20/SEZAUT/2025/QMIG), è stato accantonato nel risultato di amministrazione 2025 il fondo di garanzia debiti commerciali?

- 35.1. In caso di risposta affermativa, specificare l'ammontare del Fondo di garanzia debiti commerciali:

0,00

- 35.1.1 L'importo sopra indicato è stato cumulato con gli accantonamenti effettuati, in sede di rendiconto, negli esercizi precedenti, cumulandosi ad essi?

36. Compilare la tabella seguente

DATI PER FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2025	Importo
Debito commerciale residuo anno 2024	0,00
Debito commerciale residuo anno 2023	0,00
Totale fatture ricevute anno 2024	0,00
Indicatore di ritardo anno 2024 (gg)	0
Stanziamenti definitivi di spesa per acquisto di beni e servizi anno 2025 (Macroaggregato 1.3)	0,00
Stanziamenti definitivi di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione ESCLUSI dall'importo sopra indicato (art.1, co. 863, legge n. 145/2018)	0,00
Importo accantonato in sede di bilancio 2025	0,00
Importo accantonato in sede di rendiconto 2025	0,00

37. L'ente versa in una delle ipotesi previste dall'art. 1, co. 868, legge n. 145 del 2018 (non ha provveduto a pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti, ai sensi all'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ovvero ad alimentare la piattaforma elettronica dei crediti commerciali, con le comunicazioni di cui all'art. 1, co. 867, della legge n. 145/2018 e con le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture)?

Fondo anticipazioni liquidità

38. L'ente ha richiesto l'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 8 aprile 2013, n. 35 (conv. in legge 6 giugno 2013, n. 64) e successivi rifinanziamenti?

- 38.1 L'ente ha rispettato nel rendiconto 2025 le disposizioni di cui all'art. 52, co 1-ter, d.l. n. 73/2021, conv. in legge n. 106/2021, in relazione alle modalità di contabilizzazione del FAL?

- 38.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

- 38.2 L'ente ha provveduto, in particolare, ad accantonare le risorse liberate a seguito della riduzione del FAL in un'apposita voce denominata "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità" che consente anche agli enti in disavanzo di poter applicare queste somme ai bilanci degli esercizi successivi, in deroga ai cc. 897-898 della l. n. 145/2018?

- 38.3 L'ente ha dato evidenza, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2025, delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell'anticipazione (che deve essere finanziata da risorse di parte corrente e non dall'avanzo applicato da FAL)?

- 38.4 L'ente ha provveduto a quantificare il disavanzo da FAL e a ripianarlo in conformità alla previsione di cui all'art. 52, co.1-bis, del d.l. n. 73/2021 (ripiano dal 2021, al netto delle anticipazioni rimborsate nel 2020, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni)?

- 38.4.1 L'ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 52, co. 1-quater, d.l. n. 73/2021 (che in caso di utilizzo dell'intero importo del contributo nell'esercizio 2021 e conseguente ripiano del disavanzo da FAL in misura maggiore rispetto a quello inizialmente programmato, consente di non applicare il maggior recupero al bilancio degli esercizi successivi)?

Altri Accantonamenti - verifica congruità

39. L'ente ha accantonato fondi per passività potenziali?

- 39.1. In caso di risposta affermativa, indicare la natura e la consistenza

Natura del Fondo	Importo
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

- 39.1.1 In caso di risposta "altro" specificare:



SEZ. II-GEST. FIN. RESIDUI_F

40. L'ente ha aggiornato alla data di predisposizione del rendiconto l'elenco analitico dei giudizi in corso, recante per ciascun giudizio la valutazione del rischio di soccombenza, anche mediante l'acquisizione di specifiche valutazioni dei legali incaricati?

☐

40.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

41. L'accantonamento al Fondo rischi e contenzioso risulta congruo rispetto alla stima del rischio di soccombenza come determinato in conformità al punto 5.2 lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011)?

☐

41.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

42. Con riferimento ai debiti fuori bilancio da sentenza emersi nel 2025, l'accantonamento al fondo rischi è risultato congruo e adeguato a coprire i debiti derivanti dal giudizio che ne ha determinato l'emersione?

☐

43. Le quote accantonate al fondo perdite aziende speciali/istituzioni/società partecipate, ai sensi dell'art. 1, co. 551, l. n. 147/2013 e dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi?

☐

43.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

44. Nel caso di disallineamenti nei rapporti debitori e creditori tra l'ente e gli organismi partecipati, Unioni, Comunità o Consorzi dipendenti da mancati impegni di risorse da parte dell'ente, è stata attivata e conclusa, entro l'approvazione del rendiconto, la procedura di cui all'art. 194 del Tuel relativa al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ovvero, nelle more delle verifiche, è stato opportunamente previsto un accantonamento dedicato?

☐

44.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

45. Le quote accantonate al fondo per l'indennità di fine mandato risultano congrue?

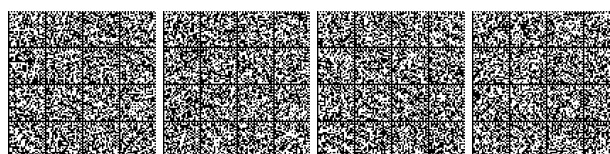
☐

45.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

46. Le quote accantonate al fondo per rinnovi contrattuali risultano congrue?

☐**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZ. II - DATI RESULT. FINAN

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166
E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025

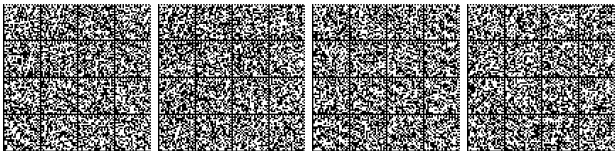
SEZIONE II - DATI CONTABILI: Risultati della Gestione Finanziaria

47. Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2023	2024	2025
Risultato d'amministrazione (A)	0,00	0,00	0,00
composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	0,00	0,00	0,00
Parte vincolata (C)	0,00	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	0,00	0,00	0,00

48. Utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio n-1. (vanno compilate le celle colorate)

Risultato d'amministrazione al 31.12, anno n-1, valore complessivo:											
Valori e Modalità di utilizzo del risultato d'amministrazione	Totale parte disponibile	Parte accantonata				Parte vincolata				Totale parte destinata agli investimenti	Totali
		FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	Totale parte accantonata	Ex lege	Trasferimenti	Mutuo	Ente	Totale parte vincolata	
Copertura dei debiti fuori bilancio	0,00										0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00										0,00
Finanziamento spese di investimento	0,00										0,00
Finanziamento di spese correnti non permanenti	0,00										0,00
Estinzione anticipata dei prestiti	0,00										0,00
Altra modalità di utilizzo	0,00										0,00
Utilizzo parte accantonata		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Utilizzo parte vincolata						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo parte destinata agli investimenti										0,00	0,00
Totale delle parti utilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle parti non utilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d'amministrazione dell' anno n-1 al termine dell'esercizio n.											



SEZ. II - DATI RISULT. FINAN

49. Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

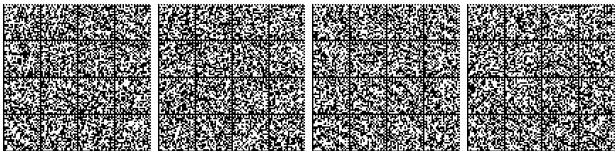
	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	0,00	0,00
Gestione corrente vincolata	0,00	0,00
Gestione in conto capitale vincolata	0,00	0,00
Gestione in conto capitale non vincolata	0,00	0,00
Gestione servizi c/terzi	0,00	0,00
MINORI RESIDUI	0,00	0,00

50. Analisi dei residui attivi al 31 dicembre 2025

Analisi dei residui attivi al 31 dicembre 2025								Importi in euro			
		Esercizi Precedenti		2022	2023	2024	2025	Totali			
Titolo I											
Titolo II											
Titolo III											
Titolo IV											
Titolo V											
Titolo VI											
Titolo VII											
Titolo IX											
Totali											

51. Analisi dei residui passivi al 31 dicembre 2025

Analisi dei residui passivi al 31 dicembre 2025	Esercizi		2022	2023	2024	2025	Totale
	Precedenti						
Titolo I							
Titolo II							
Titolo III							
Titolo IV							
Titolo V							
Titolo VII							
Totali							



SEZ. II -DATI RISULT. FINAN

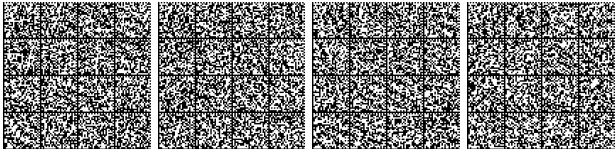
52. Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato d'amministrazione

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2025
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	
Fondo pluriennale vincolato di spesa	
SALDO FPV	0,00
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	
Minori residui attivi riaccertati (-)	
Minori residui passivi riaccertati (+)	
SALDO GESTIONE RESIDUI	0,00
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	0,00
SALDO FPV	0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	0,00
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	0,00
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025	0,00

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2025

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZ. II-GEST. FIN. DISAVANZO

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTITà LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART.1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA - DISAVANZO

53. L'Ente ha disavanzo da ripianare?

54. Composizione del disavanzo

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2025		ANALISI DEL DISAVANZO					
Esercizio di origine del disavanzo	Importo rata*	Numero rate	Disavanzo di amministrazione AL 31/12/2025 ^(a)	Disavanzo 2024 ^(b)	Disavanzo ripianato nell'esercizio 2025 ^{(c) = (a) - (b) ⁽¹⁾}	Disavanzo di amministrazione iscritto in spesa nell'esercizio 2025 ^(d)	Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio ^{(e) = (d) - (c) ⁽²⁾}
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015	2015				0,00		0,00
Disavanzo da ricostituzione del FAL (art. 52, co. 1- <i>bis</i> , d.l. n. 73/2021)	2019						
Disavanzo da ricostituzione del FAL (solo per enti in dissesto - art. 16, co. 6- <i>ter</i> , d.l. n. 115/2022)		10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da stacolo mini cartelle ai sensi dell'art. 4 co. 5, del d.l. n. 41/2021 - d.m. 14 luglio 2021	2021		0,00				
Disavanzo da stacolo mini cartelle ai sensi dell'art. 1, comma 252 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 - d.m. 14 luglio 2021	2023	max 5					
Disavanzo derivante dall'esercizio precedente e dovuto al mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte Cost. o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni (art. 1, co. 876, legge di bilancio 2020, n. 160/2019)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo 2019, di cui all'art. 39- <i>quater</i> del d.l. n. 162/2019, derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCDE	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243- <i>bis</i> Tuel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro deliberato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro deliberato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro deliberato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2025	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro disavanzo (specificare)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* In caso di rata non costante, indicare l'importo medio

(1) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio precedente (se negativo)

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto (se negativo)

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nella spesa del conto del bilancio come "Disavanzo di amministrazione", distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.

(5) Indicare solo importi positivi

55. L'ente si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 111, co. 4-bis del d.l. n. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può, nel rispetto del punto 9.2.30 del Principio contabile allegato 4.2 al d.lgs. n. 118/2011, non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi?

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZ. II - DATI ENTRATE

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025

SEZIONE II - DATI CONTABILI: ENTRATE

Efficienza della riscossione e versamento (da compilarsi solo da parte dei Comuni)

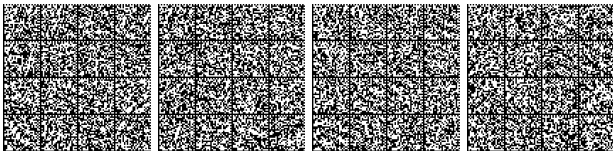
56 Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate:

Residui attivi	Esercizi precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale residui conservati al 31.12.2025 (1)	FCDE al 31.12.2025
IMU/TASI recupero evasione	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00			
TIA/TARI ordinaria	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00			
TARSU/TIA/TARI/TARES recupero evasione	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00			
Canone Unico (ex TOSAP e COSAP)	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanzioni per violazioni Codice della strada	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00			
Proventi acquedotto	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00			
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00			

(1) sono comprensivi dei residui di competenza

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



Sez. III - SPESA_PERSONALE

**QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE
DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025**

SEZIONE III - SPESE PER IL PERSONALE

1. L'ente ha effettuato assunzioni nel 2025?

(N.B.: si aprono le domande fino alla 1.6)

In caso di risposta affermativa:

1.1 Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in termini di sostenibilità finanziaria del piano dei fabbisogni è stato asseverato dall'organo di revisione (art. 33, co. 2, d.l. n. 4/2019)?

1.2 La spesa per il personale risultante dal rendiconto 2025, calcolata* ai sensi dell'art. 1, co. 557 e co. 562, legge n. 296/2006, è stata contenuta, rispettivamente, nel valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013 o nel valore dell'anno 2008 (enti con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti)?

(*) N.B.: l'art. 57, co. 3-septies del d.l. n. 104/2020 consente di escludere dal calcolo le spese eterofinanziate e le corrispondenti entrate. L'art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 36/2022 consente di escludere dal calcolo gli arretrati del rinnovo contrattuale 2019-2021.

1.3 Indicare il rapporto percentuale conseguito tra la spesa di personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato al netto dell'IRAP e la media delle entrate correnti relative ai primi 3 titoli del bilancio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del decreto 17 marzo 2020 per i Comuni e del decreto 11 gennaio 2022, per le Province

 %

1.4 Le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nell'esercizio 2025, dagli enti che si collocano al di sotto del valore soglia della fascia demografica di appartenenza previsto dall'art. 4 del decreto 17 marzo 2020, per i comuni e del decreto 11 gennaio 2022 per le province, sono state contenute entro il limite necessario ad assicurare il rispetto dei valori soglia indicati dal medesimo art. 4 cit.?

1.4.1 In caso di risposta affermativa, indicare la percentuale di incremento nell'esercizio 2025 sulla spesa di riferimento a regim:

 0 %

1.4.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.5 L'ente ha superato il valore soglia massimo per fascia demografica?

1.5.1 In caso di risposta affermativa, l'ente ha impostato l'obbligatorio percorso di graduale riduzione annuale del rapporto previsto dall'art. 6 dei decreti sopra richiamati anche applicando *turn over* inferiore al 30% ?

(solo per i Comuni)

1.6 Qualora il rapporto tra spesa del personale e le entrate correnti risulti compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del co. 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 dell'art. 6 del decreto 17 marzo 2020, è stato rispettato il divieto di incremento del predetto rapporto rispetto a quello registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato?

(solo per gli enti delle Regioni a statuto speciale)

1.7 L'ente adotta una normativa regionale che definisce criteri specifici di sostenibilità della spesa, in deroga al quadro statale ordinario in materia di gestione della spesa del personale?

1.7.1 In caso di risposta affermativa:

a) indicare la normativa di riferimento

b) sono stati rispettati i criteri di computo fissati per la sostenibilità della spesa?

c) è stato rispettato il valore soglia previsto dalla normativa speciale?

d) il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in termini di sostenibilità finanziaria del piano dei fabbisogni è stato asseverato dall'organo di revisione?

2. In caso di assunzioni a tempo determinato, è stato rispettato il limite di spesa previsto dall'art. 9, co. 28, del d.l. n. 78/2010?

2.1 In caso di assunzioni per l'attuazione di investimenti collegati al PNRR ai sensi dell'art. 31-bis, d.l. n. 152/2021, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, è stato asseverato l'equilibrio pluriennale di bilancio da parte dell'Organo interno di revisione?

3. Il fondo per il salario accessorio per il personale del comparto è stato regolarmente costituito e certificato nel corso del 2025?

a) indicare la data di costituzione del fondo



Sez. III - SPESA_PERSONALE

4. È stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo per l'esercizio 2025 per il personale del comparto?

4.1 In caso di risposta affermativa:

a) indicare la data

b) l'organo di revisione ha certificato la compatibilità dei costi a norma dell'art. 40-bis, co. 1, del d.lgs. n. 165/2001?

5. Il fondo per il salario accessorio per il personale dirigente è stato regolarmente costituito e certificato nel corso del 2025?

a) indicare la data di costituzione del fondo

6. È stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo per l'esercizio 2025 per il personale dirigenziale?

6.1 In caso di risposta affermativa:

a) indicare la data

b) l'organo di revisione ha certificato la compatibilità dei costi a norma dell'art. 40-bis, co. 1, del d.lgs. n. 165/2001?

7. L'ente, esercitando la facoltà prevista dall'art. 14, co. 1-bis del d.l. n. 25/2025 (convertito in legge n. 69/2025), ha incrementato il Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente in deroga al limite di cui all'articolo 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017 e secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS del 27/06/2025 ?

8. Nell'ente è istituito un ufficio di avvocatura interna?

8.1. In caso di risposta affermativa:

	Dirigenti	Funzionari
a) indicare il numero degli avvocati pubblici		
b) indicare gli importi riportati nei fondi per le risorse decentrate		

8.2. Sono stati conferiti incarichi a legali esterni nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce?

8.2.1 nel caso di risposta affermativa compilare la tabella che segue:

	Numero	Spesa
incarichi di patrocinio legale		
incarichi di consulenza		
affidamento di servizi legali		

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZ. IV - INDEB.-FINANZ. DER.

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025

SEZIONE IV - INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

Verifica della capacità di indebitamento e della sostenibilità

Nota: si ricorda che per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione e che il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

1. L'ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, ha rispettato le condizioni poste dall'art. 203, co. 1, Tuel, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.?

☐

1.1. Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

2. Nel corso dell'esercizio considerato si è reso necessario attuare nuovi investimenti finanziati da debito o variare quelli in atto?

☐

2.1 In caso di risposta affermativa, l'ente ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 203, co. 2, Tuel, con riferimento:

a) all'adeguamento del DUP?

☐

b) all'adeguamento delle previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura finanziaria degli oneri del debito e per le spese di gestione dell'investimento?

☐

2.1.1 In caso di risposta negativa alla lettera a) fornire chiarimenti:

2.1.2 In caso di risposta negativa alla lettera b) fornire chiarimenti:

3. L'ente ha in essere garanzie (quali fidejussioni o lettere di *patronage*) o altre operazioni di finanziamento?

☐

3.1 In caso di risposta affermativa indicare Soggetto/OOPP e tipologia di garanzia/finanziamento

Soggetto/OOPP	Fidejussioni	Patronage forte	Mutui	Altre operazioni
a) a favore dei propri organismi partecipati				
b) a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati				

3.2 In caso di erogazione di finanziamenti, fornire dettagli compilando la tabella che segue e allegando le relative deliberazioni*:

Destinatari	Ammontare	Modalità di erogazione	Durata del piano di amm.to (espressa in anni)	Quota capitale	Quota interessi
	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	0,00 €			0,00 €	0,00 €

*Sistema Con.Te. Documenti > Invio da EITT - Adempimento normativo: Questionari Bilanci - Tipo documento: Delibera Consiliare Lettere di *patronage* / Fidejussioni / Garanzie - Fase: consuntivo - Esercizio: 2025



SEZ. IV - INDEB.-FINANZ. DER.

4. Fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale)?

4.1 In caso di risposta affermativa, indicare l'importo complessivo dei prestiti in sofferenza al 31 dicembre 2025:

Somme derivanti da debito, destinate a investimento e riportate: a residuo passivo, fondo pluriennale vincolato e avanzo vincolato

5. L'ente ha somme derivanti dall'indebitamento, che si riferiscono ad economie rilevate in conto degli investimenti realizzati con le risorse ottenute, mantenute a residuo passivo in violazione del principio di competenza finanziaria di cui al Principio generale della contabilità finanziaria n. 16, All. 1 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.?

5.1. In caso di risposta affermativa, indicare nella tabella che segue, per ciascuna opera, l'oggetto, la somma (anche stimata) di tali residui passivi privi di titolo giuridico e precisare quali azioni l'ente ritiene di porre in essere per l'impiego di tali somme e la loro corretta contabilizzazione:

Oggetto	Importo	Azioni (*)	Motivazioni
	0,00 €		
	0,00 €		
	0,00 €		

* eliminare il residuo passivo e farlo confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato

6. Nel fondo pluriennale vincolato sono riportate somme derivanti dall'indebitamento e non movimentate da oltre un esercizio?

6.1 In caso di risposta affermativa, indicare nella tabella che segue, per ciascuna opera, l'oggetto, la somma affluita nel fondo pluriennale vincolato, le motivazioni della mancata riduzione del FPV a rendiconto e precisare quali azioni sono state suggerite per la corretta contabilizzazione di tali somme:

Oggetto	Importo	Azioni (*)	Motivazioni
	0,00 €		
	0,00 €		
	0,00 €		

* far confluire le risorse nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il FPV deve essere ridotto di pari importo

7. Esistono somme derivanti dall'indebitamento rilevate nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31/12/2025?

7.1 In caso di risposta affermativa, indicare nella tabella che segue, per ciascuna opera, l'oggetto, la somma affluita alla quota vincolata del risultato di amministrazione, le motivazioni del mancato utilizzo e precisare quali azioni l'ente ritiene di porre in essere per l'impiego di tali somme:

Oggetto	Importo	Azioni (*)	Motivazioni
	0,00 €		
	0,00 €		
	0,00 €		

* devoluzione o riduzione del debito non utilizzato per finalità iniziali previste

Rispetto del limite all'indebitamento

8. L'ente ha rispettato il limite all'indebitamento* disposto all'art. 204 Tuel?

8.1 Indicare le percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2023	2024	2025
%	%	%

*Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito. Non concorrono, altresì, al predetto limite gli interessi afferenti alle anticipazioni di liquidità.



Tasso medio applicato al debito di finanziamento al 31 dicembre 2025

9. Indicare il tasso medio del debito residuo di finanziamento esistente al 31 dicembre 2025*:

*Calcolo del tasso medio ponderato sui mutui agli enti locali: $(\sum \text{importo mutui contratti} \times \text{tasso singoli mutui}) / \sum \text{importo mutui contratti}$

Es. $(M1 \times T1 + M2 \times T2 + M3 \times T3 + \dots + Mn \times Tn) / (M1 + M2 + M3 + \dots + Mn)$

Per i mutui a tasso variabile si assume l'ultimo euribor e si somma lo spread applicato al mutuo in base al contratto.

Se si vuole semplificare si fa una proxy assumendo l'ultimo tasso applicato nel secondo semestre 2025 ai mutui a tasso variabile.

10. Esprimere in sintesi le proprie valutazioni

Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

11. L'ente ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati?

11.1. In caso di risposta affermativa l'ente ha predisposto ed allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, co. 8, d.l. n. 112/2008 per evidenziare chiaramente sia i costi sostenuti che quelli stimati?

11.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

12. È stato costituito nel risultato di amministrazione un apposito fondo rischi, al fine di tutelare l'ente dai rischi futuri dei contratti in essere?

12.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025

SEZIONE IV - DATI CONTABILI: INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

13. Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2023	Importi in euro
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2023	0,00
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	0,0
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2025	
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2025 ⁽¹⁾	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	0,00
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	0,00
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2023 (G/A)*100	%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2025 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa: Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

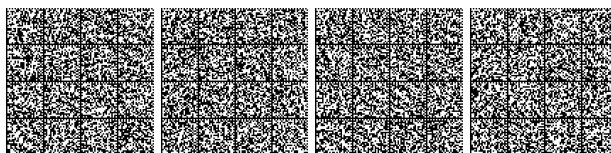
14. Debito complessivo

TOTALE DEBITO CONTRATTO ⁽²⁾		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2024	+	0,00
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2025 (comprese le estinzioni anticipate)	-	0,00
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2025	+	0,00
TOTALE DEBITO	=	0,00

2) Il totale del debito si riferisce allo stock complessivo dei mutui in essere (quota capitale)

15. Nel caso in cui l'ente abbia effettuato operazioni di rinegoiazione dei mutui, compilare la tabella sottostante:

	IMPORTI
Mutui estinti e rinegoziati	0,00
Risorse derivanti dalla rinegoiazione	0,00
di cui destinate a spesa corrente	0,00
di cui destinate a spesa in conto capitale	0,00

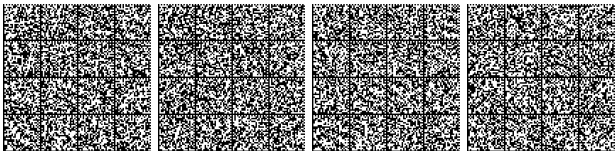


16. Nel caso in cui siano state concesse fideiussioni o lettere di patronage "forte" a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati, compilare la tabella sottostante:

Nome/Denominazione/Ragione sociale	Causale	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31/12/2025	Tipologia	Somme pagate a seguito di escussioni 2025	Accantonamenti previsti nel bilancio 2025
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTALE		0,00		0,00	0,00

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025

SEZIONE V- ORGANISMI PARTECIPATI

1. L'ente ha partecipazioni?

☐

In caso di risposta negativa, prima di passare alla successiva sezione:

1.1 L'ente ha ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, Tusp?

☐*le domande successive si aprono solo se l'ente ha risposto sì alla domanda 1 (detiene partecipazioni).*

2. L'ente ha definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ex art. 147-*quater* del d.lgs. n. 267/2000?

☐

2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3. L'ente ha effettuato la ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette o indirette, entro lo scorso 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20, cc. 1 e 3, Tusp?

☐

3.1. In caso di risposta affermativa, è stato adottato un piano di riassetto e/o razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, Tusp?

☐

3.1.1 Le partecipazioni dirette e indirette di cui il piano di riassetto e/o razionalizzazione prevede il mantenimento sono tutte coerenti con le finalità perseguibili ai sensi dell'art. 4 del Tusp?

☐

3.1.1.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4. L'ente ha approvato, nell'ambito del provvedimento di ricognizione di cui all'art. 20, co. 1, Tusp, ovvero in atto separato adottato entro lo scorso 31 dicembre, la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente, con evidenza dei risultati conseguiti, in adempimento dell'art. 20, co. 4, Tusp?

☐

5. L'ente detiene partecipazioni che avrebbero dovuto essere alienate entro un anno ai sensi dell'art. 24, co. 4, Tusp?

☐

5.1. Nel caso di risposta affermativa fornire chiarimenti

(Per gli enti con popolazione maggiore di 5.000 abitanti)

6. L'ente ha provveduto alla verifica periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 del d.lgs. n. 201/2022?

☐

7. L'ente ha reinternalizzato funzioni o servizi affidati a società da esso controllate e oggetto di razionalizzazione?

☐

7.1. In caso di risposta affermativa, l'ente ha provveduto a riassorbire le unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato dell'ente e trasitate alle dipendenze della società ai sensi dell'art. 19, co. 8, Tusp?

☐

8. L'ente, nel corso del 2025, ha costituito società e/o altro ente comunque denominato, ovvero ha assunto partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento?

☐

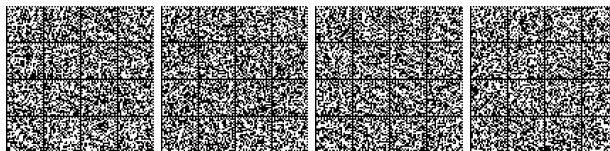
8.1. Si è provveduto all'asseverazione di cui all'art. 3, co. 32, della legge n. 244/2007?

☐

9. L'ente ha rispettato il divieto fissato dall'art. 14, co. 6 del Tusp, e quindi si è astenuto dal costituire nuove società, acquisire o mantenere partecipazioni in società che gestiscono i medesimi servizi di quelli affidati direttamente a società dichiarata fallita nel quinquennio anteriore?

☐

10. In caso di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, l'ente ha trasmesso il relativo atto deliberativo alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, co. 3, Tusp?

☐

SEZ. V - OOPP_

10.1 in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10.2 Se all'esito dell'invio dell'atto deliberativo, la Corte dei conti ha espresso un parere in tutto o in parte negativo, l'ente ha comunque proceduto, con analitica motivazione, alla costituzione della società o all'acquisizione delle partecipazioni ?

11. L'ente gestisce servizi pubblici locali in ambiti territoriali ottimali (ATO), ai sensi dell'art. 3-bis, cc. 1 e 1-bis, d.l. n. 138/2011?

11.1 In caso di risposta affermativa, indicare quali

11.2 Sono stati posti in essere nuovi affidamenti da parte degli Enti di governo degli ATO nel 2025?

11.2.1 In caso di risposta affermativa indicare quali:

11.2.2 Nel caso in cui siano stati posti in essere nuovi affidamenti, è stato predisposto un piano economico finanziario asseverato ai sensi dell'art. 14, co. 4 del d.lgs. n. 201/2022?

12 In caso di affidamento di servizi pubblici locali, è stata predisposta la relazione ai sensi dell'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 201/2022?

13. L'ente ha sottoscritto aumenti di capitale e/o ha effettuato trasferimenti straordinari e/o aperture di credito e/o rilasciato garanzie a favore di società partecipata che ha registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che ha utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali?

13.1 In caso di risposta affermativa, la società ha adottato un piano di risanamento ex art. 14, co. 5, Tusp?

14. L'ente detiene partecipazioni, dirette o indirette, in società che si sono avvalse della facoltà di sterilizzare le perdite nell'esercizio 2020 e/o 2021 e/o 2022, come consentito dall'art. 6, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i.?

15. L'ente ha verificato che le società di cui all'art. 21, co. 3, Tusp che abbiano registrato nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo, abbiano provveduto a ridurre del 30% il compenso dei componenti degli organi d'amministrazione ?

16. L'ente nel caso in cui partecipi ad aziende speciali o istituzioni che, nei tre esercizi precedenti, hanno conseguito un risultato economico negativo ha provveduto a ridurre del 30% il compenso dei componenti degli organi d'amministrazione ai sensi dell'art. 1, co. 554, della legge n. 147/2013?

17. L'ente nel caso in cui partecipi ad aziende speciali o istituzioni che hanno registrato un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti ha adottato un piano di risanamento aziendale idoneo a comprovare il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, ai sensi dell'art. 1, co. 555, della legge n. 147/2013?

17.1 In caso di risposta negativa, l'organismo è stato posto in liquidazione nel termine indicato dall'art. 1, co. 555, della legge n. 147/2013?

18. L'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 ha riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate?

18.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

18.2 In caso di risposta positiva, l'informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG ?

19. Si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati?

19.1. Nel caso si siano rilevate mancate conciliazioni l'ente ha assunto, comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie?

20. Nel corso del 2025, sono stati addebitati all'ente interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse da società dallo stesso partecipate?

20.1 In caso di risposta affermativa indicare l'importo cumulato e il numero delle società:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025

SEZIONE VI - CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE ex d.lgs. 118/2011 (principio contabile 4/3)

A) Per gli enti (con popolazione ≤ 5.000 abitanti).

1. L'ente si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata secondo le indicazioni del d.m. 12 ottobre 2021?

1.1 In caso di risposta affermativa

- a) ha provveduto a trasmettere la delibera di Giunta, con la quale ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, alla BDAP?

- b) ha aggiornato, al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, gli inventari al 31 dicembre 2025?

B) Per gli enti con popolazione > 5.000 abitanti.

2. L'ente ha provveduto a verificare, anche sulla base delle indicazioni del documento n. 9 dei Principi di Vigilanza e Controllo dei Revisori degli Enti Locali del CNDCEC, la coerenza dei dati dello stato patrimoniale con le risultanze della contabilità finanziaria?

2.1 In caso di risposta affermativa:

- a) ha dimostrato il raccordo tra tali crediti registrati nello stato patrimoniale attivo e i residui attivi?

- b) ha dimostrato il raccordo tra tali debiti registrati nello stato patrimoniale attivo e i residui passivi?

- c) ha dimostrato il raccordo tra Fcde e fondo svalutazione crediti come da prospetto allegato "C" al Rendiconto?

- d) ha dimostrato il raccordo tra i fondi accantonamento inseriti nel risultato di amministrazione e quelli inseriti a stato patrimoniale?

- e) ha adottato la matrice di correlazione, pubblicata sul sito Arconet, quale strumento di riferimento non obbligatorio per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale?

2.1.1 In caso di risposta negativa, anche solo a uno dei quesiti precedenti, fornire chiarimenti:

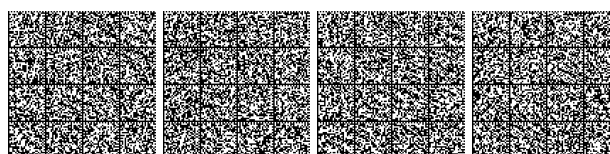
3. Anche in via propedeutica all'introduzione dell'Accrual, con quali modalità l'ente ha integrato la gestione degli inventari e la contabilità economico-patrimoniale?

Modalità utilizzata	SI	NO
In maniera contestuale e automatica	☐	☐
Tramite flussi informatici	☐	☐
Manualmente	☐	☐
Altro	☐	☐

3.1 In caso di "altro" specificare:

4. Fornire le seguenti informazioni

Inventario di settore	Inventariazione	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali di cui:		
- inventario dei beni immobili distinguendo tra beni demaniali, indisponibili, disponibili e di interesse storico, artistico e culturale		
- inventario dei beni mobili		
Immobilizzazioni finanziarie		
Rimanenze (rilevazione facoltativa)		



SEZ VI CONT.ECON.PATR 118

5. Indicare gli eventuali fattori che ostacolano il regolare svolgimento del processo di inventariazione:

6. Nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto si dà conto:

a) delle eventuali componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia?

b) della giustificazione della variazione di patrimonio netto intervenuta nell'esercizio?

6.1 In caso di risposte negative fornire spiegazioni:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1,
COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025

SEZIONE VI - FASE PILOTA ACCRUAL - ENTI > 5000 ABITANTI

1. L'ente ha provveduto a:

- a) predisporre gli schemi di bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) relativi all'esercizio 2025, previsti nell'ambito della fase pilota di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, utilizzando il modello di raccordo 2/a fra il piano dei conti di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il Piano dei conti unico (*Accrual*)? ☐
- b) registrarsi sul portale della formazione *accrual*, ai sensi dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.12.2024, e a effettuare il relativo percorso formativo? ☐
- c) verificare gli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento dei principi e delle regole contenute nel Quadro concettuale e nei principi contabili ITAS? ☐
- d) trasmettere per via telematica alla Ragioneria Generale dello Stato gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, elaborati per la fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, attraverso protocolli di interoperabilità analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche alla BDAP, adottando il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie XBRL e lo *standard* per la codifica e decodifica XML? ☐

1.1 In caso di risposta negativa, anche a una sola delle domande precedenti, fornire chiarimenti:

2. L'ente ha provveduto ad avviare le attività per l'applicazione delle rettifiche e delle integrazioni necessarie al recepimento dei principi e delle regole contenute nel Quadro concettuale e nei principi contabili ITAS? ☐

2.1 In caso di risposta affermativa, specificare quali attività sono state avviate:

3. L'ente ha provveduto ad avviare la mappatura dei processi prevista dagli articoli 5 e 6 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2025? ☐

3.1 In caso di risposta affermativa, specificare quali attività sono state avviate:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO 2025

SEZIONE SETTIMA - ENTI IN DISSESTO

Sezione da compilare se l'ente ha risposto "sì" alla domanda 3 nelle notizie generali

1. Fornire le seguenti informazioni generali:

	data
a) Data della dichiarazione di dissesto	
b) Esercizi di riferimento dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	
c) L'equilibrio è stato raggiunto:	
1) nel primo esercizio	
2) entro il secondo esercizio (art. 259, comma 1-bis, TUEL)	
3) entro il limite quinquennale previsto dall'articolo 259, comma 1-ter, TUEL	
d) Data di adozione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	
e) Data di approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	
f) Data di approvazione consiliare del bilancio stabilmente riequilibrato	

2. Indicare l'importo della cassa^(*) trasferita o da trasferire all'OSL:

(*) Indicare il fondo di cassa rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto (art. 6 D.P.R. n. 378/1993)

2.1 In caso di avvenuto trasferimento della cassa all'OSL, indicare la data

2.2 È stato previsto nel titolo I della spesa lo stanziamento dell'intero importo della cassa trasferita e, contestualmente, iscritto il medesimo importo in entrata a titolo di avanzo vincolato, in modo da garantire nella prima annualità dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato il pareggio complessivo e l'equilibrio di parte corrente?

☐

2.2.1 In caso si risponda "Altro", specificare:

2.3 Indicare l'importo della cassa vincolata di competenza dell'OSL

2.3.1 Indicare l'importo della cassa vincolata realmente trasferita con separata indicazione di quella correlata al pagamento dei residui passivi vincolati

totale	di cui per residui passivi vincolati

2.3.1.1 Le somme vincolate trasferite all'OSL (al netto di quelle destinate al pagamento dei residui passivi vincolati) sono state nel tempo ricostituite, nel bilancio della gestione ordinaria, al fine di garantire il rispetto dei vincoli di spesa originari?

☐

2.3.1.1.1. In caso si risponda "NO" o "in parte", fornire chiarimenti:

3. L'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata è stata attribuita all'organo straordinario della liquidazione e dallo stesso gestita separatamente ai sensi dell'art. 2-bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 115?

☐

4. Esistono anticipazioni di tesoreria non estinte nell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato?

☐

4.1 In caso di risposta affermativa, indicare l'importo:

4.2 In caso di mancata estinzione delle anticipazioni di tesoreria, indicare le modalità di contabilizzazione delle somme non restituite nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato:

a) nella parte spesa alla voce disavanzo di amministrazione, da ripianare mediante aumento delle entrate correnti e/o riduzione della spesa corrente

☐

b) tra i residui passivi del titolo V

☐

c) altro:

☐

4.2.1 In caso di risposta "altro" specificare:



Sez. VII-Enti in dissesto

5. In caso di ricorso ad anticipazioni di liquidità, l'ente ha accantonato il FAL residuo al 31.12.2025?

☐

In caso di risposta affermativa

5.1 indicare l'importo del FAL residuo al 31.12.2025

5.2 l'ente, nel bilancio di previsione 2026-2028, ha rispettato le diverse disposizioni normative che disciplinano le modalità di ripiano del FAL?

☐

5.2.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

5.3 l'ente nel bilancio di previsione 2026-2028, ha rispettato le modalità di contabilizzazione del FAL?

☐

5.3.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

6. La contabilizzazione delle operazioni connesse alla riscossione dei residui attivi e al pagamento dei residui passivi di competenza della OSL avviene:

a) con duplicazione dell'archivio contabile, contabilizzando separatamente le operazioni a valere sugli originari capitoli di entrata e di spesa	☐
b) con utilizzo del medesimo archivio, sovrapponendo le scritture di competenza dell'OSL a quelle della gestione ordinaria e pervenendo ad un risultato di amministrazione che comprende entrambe le gestioni	☐
c) con l'utilizzo di due stanziamenti (in entrata e in spesa)	☐
d) Altro	☐

6.1 In caso di risposta affermativa alla lett. c), specificare:

a) iscrizione nelle partite di giro

☐

b) iscrizione, in capitoli corrispondenti, nella parte corrente del bilancio

☐

6.2 In caso di risposta affermativa alla lett. d), specificare:

7. I controlli periodici previsti dall'art. 265, co. 3, del Tuel sull'andamento della gestione riferita al bilancio riequilibrato approvato formalmente dal Ministro dell'Interno evidenziano criticità rispetto alle prescrizioni previste dal decreto di approvazione?

☐

7.1 In caso di risposta affermativa, indicare le principali criticità riscontrate:

8. Ai sensi dell'art. 256, comma 6, del TUEL, l'OSL ha definitivamente accertato la massa passiva e i mezzi finanziari disponibili?

☐

8.1 In caso di risposta affermativa, specificare gli importi:

a) massa attiva	0
di cui:	
cassa	
residui attivi	
contributi ex articolo 3-bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (come convertito) e successivi rifinanziamenti	
anticipazioni di liquidità per incremento della massa attiva	
ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente	
mutuo per spese in c/capitale	
ricavato dalla vendita di beni	
contributi eventuali da altri enti	
quota avanzo di amm.ne non vincolato (articolo 255, comma 11, TUEL)	
b) massa passiva	
di cui:	
residui passivi	
sentenze o altri provvedimenti giudiziali	
debiti fuori bilancio e passività progressive	
transazioni relative a vertenze e altre passività probabili	



Sez. VII-Enti in dissesto

9. Sono sorte criticità tra OSL ed ente nella definizione della procedura di dissesto (es. competenza in materia di riscossione dei crediti, gestione dei fondi vincolati, restituzione delle rate di anticipazione di liquidità pagate dall'ente prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 789, della legge n. 197/2022 che ha modificato l'art. 255, co. 10 del Tuel)?

9.1 In caso di risposta affermativa, indicare quali:

--

10. L'ente locale ha aderito alla modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti (art. 258 Tuel)?

10.1 Indicare l'ipotesi ricorrente:

a) L'OSL non è ancora in grado di determinare le proposte transattive ai creditori dell'ente	
b) L'OSL è in attesa delle adesioni alle proposte transattive da parte dei creditori	
c) L'OSL non è in grado di formulare le proposte transattive per insufficienza della massa attiva	
d) L'OSL non ha ancora comunicato gli accantonamenti per i debiti non transatti (art. 258, co. 4, Tuel)	
e) Altro	

10.1.1 Nel caso di risposta "altro" specificare

--

10.2 In relazione ai debiti per i quali non è stata accettata la transazione (art. 258, comma 4, TUEL), ove la massa attiva si dimostri insufficiente, l'ente ha previsto nel tempo idonei accantonamenti per finanziare la quota non accantonata dall'OSL?

11. L'OSL ha presentato il piano di estinzione per il pagamento delle residue passività (art. 256, comma 8 o 258, comma 5, del TUEL)?

11.1 In caso di risposta affermativa, il piano di estinzione è stato approvato dal Ministero dell'interno?

12. La massa attiva è in grado di determinare prospetticamente l'estinzione della massa passiva, in modo da non influenzare le gestioni future dell'ente al termine delle attività dell'OSL?

12.1 In caso di risposta negativa, indicare le misure che l'ente ha previsto per fronteggiare lo squilibrio:

--

13. Dopo la dichiarazione di dissesto sono emerse criticità idonee a compromettere nuovamente gli equilibri di bilancio?

13.1 In caso di risposta affermativa indicare le cause:

a) ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193 Tuel (art. 268 co. 1, Tuel);	
b) insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'articolo 194 Tuel (art. 268 co. 1, Tuel);	
c) approvazione del rendiconto OSL senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario (art. 268-bis, co. 1-bis, Tuel);	
d) altra causa:	

13.1.1 Specificare "altra causa":

--

13.2 Nel caso in cui siano emerse criticità idonee a compromettere nuovamente gli equilibri di bilancio, sono stati previsti adeguati accantonamenti?

13.2.1. In caso di risposta affermativa, indicare l'importo

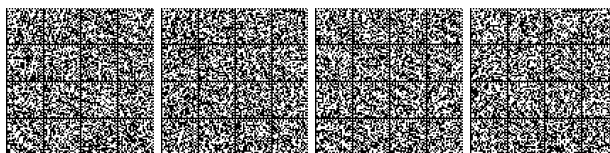
--

13.3 Nel caso in cui siano emerse criticità tali da compromettere nuovamente gli equilibri di bilancio, il Ministro dell'Interno ha stabilito le misure necessarie per il risanamento (art. 268, co. 2, Tuel)?

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

--



SEZ. VIII-PROVINCE

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166
E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025

SEZIONE OTTAVA - PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

1. L'ente ha ricevuto trasferimenti dalla Regione per la copertura finanziaria della spesa relativa all'esercizio di funzioni non fondamentali comprensiva della spesa di personale?

☐

1.1 In caso di risposta affermativa indicare il rapporto percentuale di copertura della spesa (rapporto tra i trasferimenti e la spesa)

 %

2. È stato definito, nell'ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014 n. 56?

☐

2.1 In caso di risposta affermativa, il piano di riassetto organizzativo è stato definito, e/o aggiornato, tenendo conto degli aspetti quantitativi (numero di assunzioni e fabbisogno finanziario coerente con la salvaguardia degli equilibri di bilancio) e qualitativi (tipologie professionali utili all'ente per l'evoluzione organizzativa)?

☐

2.1.1 In caso di risposta affermativa l'ente ha proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica e di alto contenuto tecnico-professionale?

☐

2.2 In caso di risposta negativa indicare in sintesi i motivi:

3. È stata verificata la corretta e trasparente contabilizzazione del concorso alla finanza pubblica, dovuto dalla Provincia nel 2025, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno - DAIT - n. 70/2022 e Decreto Ministero Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze in data 26 aprile 2022, nonché Circolare DAIT n.18 del 9 aprile 2021 per le province della Regione Sardegna e n. 17 in data 9 aprile 2021 per i Liberi Consorzi della Regione Sicilia?

☐

3.1 In caso di risposta affermativa, indicare la modalità di contabilizzazione in sintesi:

3.2 In caso di risposta negativa, indicare i motivi:

4. L'ente ha debiti nei confronti dello Stato relativi al concorso alla finanza pubblica dovuto nell'anno 2025 e precedenti per versamenti non effettuati e per mancato prelievo coattivo da parte dello Stato?

☐

4.1 In caso di risposta affermativa:

a) indicare l'ammontare di tale debito:

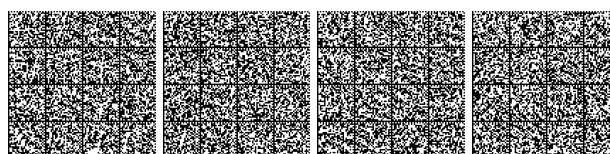
b) indicare se il debito è completamente ricompreso nei residui passivi dell'esercizio 2025 e anni precedenti

☐

4.2 In caso di risposta negativa indicare i motivi e specificare l'ammontare del debito non rilevato tra i residui passivi dell'anno 2025 e precedenti:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO RENDICONTO 2025

**QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO
DELLA GESTIONE 2025**

Anagrafica Ente

Tipo Ente

Denominazione

Codice fiscale dell'Ente:

Regione:

Provincia:

Anagrafica Responsabile

Nome:

Cognome

Codice Fiscale

Telefono:

Indirizzo mail:

Estremi della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto di gestione 2025:

verbale n.

del

Estremi della deliberazione di approvazione del rendiconto 2025:

deliberazione n.

del

Indicare se l'Organo di Revisione è iscritto al portale BDAP



L'Organo di revisione certifica che i dati inseriti nel presente documento corrispondono a quelli indicati nel rendiconto 2025, approvato con la delibera indicata nella scheda anagrafica, nonché agli omologhi dati SDB trasmessi alla BDAP

Firma

--

L'Organo di revisione

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

--

26A00946

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mepivacaina Recordati».

Con la determina n. aRM - 27/2026 - 107 del 23 febbraio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MEPIVACAINA RECORDATI

Confezioni e descrizioni:

034592129 - 10 mg/ml soluzione iniettabile - 10 fiale da 10 ml;

034592143 - 20 mg/ml soluzione iniettabile - 10 fiale da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00964

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 95/2026 del 20 febbraio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato di riferimento (RMS):

n. 1 tipo II - C.I.4: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per aggiungere il rischio di eruzione bollosa generalizzata fissa da farmaci (GBFDE).

Modifiche editoriali minori.



Vengono di conseguenza modificati i seguenti paragrafi:

4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

2 e 4 del foglio illustrativo;

relativamente ai medicinali:

BUSCOFEN (A.I.C. n. 029396);

BUSCOFENACT (A.I.C. n. 041631);

BUSCOACTFOKUS (A.I.C. n. 047596);

BUSCOFENPOCKET (A.I.C. n. 045386);

per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codici pratica: VC2/2024/721.

Numero procedura: DE/H/xxxx/WS/1978.

Titolare A.I.C.: Opella Healthcare Italy S.r.l., codice fiscale 13445820155, con sede legale e domicilio fiscale in - viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 - Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00985

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alfuzosina cloridrato, «Ofuxab».

Estratto determina AAM/PPA n. 97/2026 del 20 febbraio 2026

È autorizzata la seguente variazione relativamente al medicinale OFUXAL (A.I.C. n. 041657) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n.: 041657014 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

1 variazione di Tipo II, C.I.2.b - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento; b) Attuazione di una o più modifiche che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve suffragare con nuove informazioni complementari (ad esempio, sulla comparabilità):

modifiche ai paragrafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.4, 6.6 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

modifiche delle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, e 6 del foglio illustrativo;

modifica delle etichette esterna e interna;

codici pratica: VN2/2025/126;

titolare A.I.C.: Lampugnani Farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00738630151, con sede legale e domicilio fiscale in - via Antonio Gramsci n. 4 - 20014 - Nerviano, MI, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00986

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina e acido clavulanico, «Amoxicillina e Acido Clavulanico Alter».

Estratto determina AAM/PPA n. 99/2026 del 20 febbraio 2026

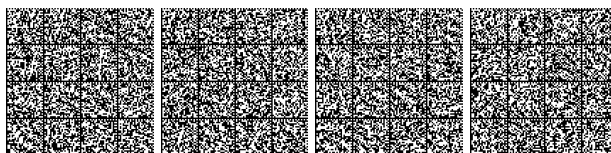
È autorizzata la seguente variazione relativamente al medicinale AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO ALTER (A.I.C. 036944) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 036944015 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

A.I.C.: 036944027 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse,

1 variazione di tipo II, C.I.2.b Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento; b) Attuazione di una o più modifiche che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve suffragare con nuove informazioni complementari (ad esempio, sulla comparabilità): Modifica ai paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 e 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo con l'inserimento di informazioni su posologia e sicurezza.

Modifiche formali e in accordo al QRD template ai paragrafi 2, 3, 4.1, 5.3, 6.1 e 6.6. Modifiche formali e in accordo al QRD template alle etichette.



Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Codici pratica: VN2/2025/82.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l., codice fiscale 04483510964, con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi n. 7, 20144 – Milano, MI, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00987

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tetrabenazina, «Tetrabenazina Sun».

Estratto determina AAM/PPA n. 101/2026 del 20 febbraio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato di riferimento (RMS): una variazione di tipo II, C.I.4: modifiche dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e dei paragrafi 2 e 4 del foglio illustrativo in seguito a una valutazione delle stesse modifiche apportate al medicinale Nitoman (Bausch Health Ireland Limited, Ireland).

Altre modifiche editoriali minori.

Relativamente al medicinale TETRABENAZINA SUN (A.I.C. 044251) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2025/157.

Numero procedura: NL/H/3504/001-002/II/009.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87, 2132 JH - Hoofddorp, Paesi Bassi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00988

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 590 del 28 luglio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX 10 mg film-coated tablets 14 tabs dalla Grecia con numero di autorizzazione 45258/21-10-09, intestato alla società Sanofi Aventis Aebe Leof. Andrea Siggrou 348 - Building A 176 74 Kallithea Grecia e prodotto da Sanofi Winthrop Industrie - 30-36, Avenue Gustave Eiffel - Tours Francia e da Delpharm Dijon - 6, Boulevard de l'Europe - Quetigny Francia con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 044425142 (in base 10) 1BCRXQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio anidro; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbosimetilamido sodico (tipo A); magnesio stearato, titanio diossido (E171); macrogol 400.

Modificare la descrizione dell'aspetto del medicinale al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Descrizione dell'aspetto di «Stilnox» e contenuto della confezione

«Stilnox» si presenta in forma di compresse rivestite con film in blister PVC/AL.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

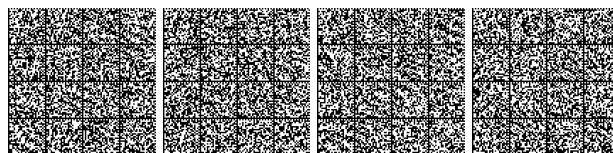
GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Ups Healthcare Italia S.r.l., viale Mantova snc - Somaglia - 26867.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 044425142 - classe di rimborsabilità: C.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 044425142 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00998

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi del comma 5, dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le imprese, già assegnatarie dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna, con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Denominazione impresa	Sede	N. marchio	Determinazione dirigenziale
Bottega Artuso S.A.S. di Giovanni Battista Artuso & C.	Bologna	193-BO	n. atto 2026000046 del 9 febbraio 2026
Sabrina B.Collection S.r.l. in liquidazione	Bologna	352-BO	n. atto 2026000074 del 24 febbraio 2026

26A00975

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 febbraio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1886
Yen	185,65
Corona ceca	24,217
Corona danese	7,4692
Lira Sterlina	0,8701
Fiorino ungherese	377,08
Zloty polacco	4,2118
Nuovo leu romeno	5,0923
Corona svedese	10,6505
Franco svizzero	0,915
Corona islandese	145
Corona norvegese	11,429
Rublo russo	-
Lira turca	51,8099
Dollaro australiano	1,6843
Real brasiliano	6,1725
Dollaro canadese	1,6174
Yuan cinese	8,2281
Dollaro di Hong Kong	9,2888
Rupia indonesiana	20000
Shekel israeliano	3,6817
Rupia indiana	107,8375
Won sudcoreano	1737,79
Peso messicano	20,4582
Ringgit malese	4,6765
Dollaro neozelandese	1,9685
Peso filippino	69,516
Dollaro di Singapore	1,5067
Baht thailandese	37,055
Rand sudafricano	18,9883

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01011

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 febbraio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.



Dollaro USA	1,1894
Yen	184,51
Lev bulgaro	-
Corona ceca	24,257
Corona danese	7,4715
Lira Sterlina	0,8695
Fiorino ungherese	377,95
Zloty polacco	4,217
Nuovo leu romeno	5,0912
Corona svedese	10,6135
Franco svizzero	0,9123
Corona islandese	145
Corona norvegese	11,3115
Rublo russo	-
Lira turca	51,8989
Dollaro australiano	1,683
Real brasiliano	6,1929
Dollaro canadese	1,6141
Yuan cinese	8,2245
Dollaro di Hong Kong	9,2983
Rupia indonesiana	19966
Shekel israeliano	3,6704
Rupia indiana	107,6878
Won sudcoreano	1738,48
Peso messicano	20,4998
Ringgit malese	4,6666
Dollaro neozelandese	1,9687
Peso filippino	69,605
Dollaro di Singapore	1,5061
Baht thailandese	37,151
Rand sudafricano	18,9797

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01012

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 febbraio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,19
Yen	182,79
Lev bulgaro	-

Corona ceca	24,245
Corona danese	7,4698
Lira Sterlina	0,8699
Fiorino ungherese	379,03
Zloty polacco	4,2135
Nuovo leu romeno	5,0912
Corona svedese	10,564
Franco svizzero	0,9136
Corona islandese	145,2
Corona norvegese	11,265
Rublo russo	-
Lira turca	51,9354
Dollaro australiano	1,6737
Real brasiliano	6,1753
Dollaro canadese	1,6138
Yuan cinese	8,2245
Dollaro di Hong Kong	9,3013
Rupia indonesiana	19992
Shekel israeliano	3,6604
Rupia indiana	107,9515
Won sudcoreano	1727,84
Peso messicano	20,4719
Ringgit malese	4,6589
Dollaro neozelandese	1,9637
Peso filippino	69,347
Dollaro di Singapore	1,5027
Baht thailandese	36,991
Rand sudafricano	18,8989

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01013

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 febbraio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1874
Yen	182,52
Lev bulgaro	-
Corona ceca	24,245
Corona danese	7,4712
Lira Sterlina	0,8711
Fiorino ungherese	379,88



Zloty polacco	4,2158
Nuovo leu romeno	5,0928
Corona svedese	10,567
Franco svizzero	0,9142
Corona islandese	145,2
Corona norvegese	11,2535
Rublo russo	-
Lira turca	51,8294
Dollaro australiano	1,6678
Real brasiliano	6,1461
Dollaro canadese	1,6128
Yuan cinese	8,1944
Dollaro di Hong Kong	9,2815
Rupia indonesiana	19983,94
Shekel israeliano	3,6355
Rupia indiana	107,565
Won sudcoreano	1707,82
Peso messicano	20,3934
Ringgit malese	4,6338
Dollaro neozelandese	1,9588
Peso filippino	68,894
Dollaro di Singapore	1,4984
Baht thailandese	36,809
Rand sudafricano	18,874

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01014

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 febbraio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1862
Yen	181,83
Corona ceca	24,263
Corona danese	7,4709
Lira Sterlina	0,8716
Fiorino ungherese	379,08
Zloty polacco	4,215
Nuovo leu romeno	5,0946
Corona svedese	10,6254
Franco svizzero	0,9121
Corona islandese	145

Corona norvegese	11,326
Rublo russo	-
Lira turca	51,8843
Dollaro australiano	1,6824
Real brasiliano	6,1916
Dollaro canadese	1,6161
Yuan cinese	8,195
Dollaro di Hong Kong	9,2725
Rupia indonesiana	19955,44
Shekel israeliano	3,6649
Rupia indiana	107,481
Won sudcoreano	1715,78
Peso messicano	20,4269
Ringgit malese	4,6351
Dollaro neozelandese	1,9693
Peso filippino	68,63
Dollaro di Singapore	1,4992
Baht thailandese	36,861
Rand sudafricano	19,019

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01015

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri.

Con decreto ministeriale n. 880 datato 17 febbraio 2026 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri al Général de Corps d'armée Lionel Lavergne, nato il 2 agosto 1968 a Soyaux (Francia), con la seguente motivazione:

«Direttore delle operazioni e dell'impiego della Direzione generale della Gendarmeria nazionale francese, con elevata capacità e intelligente iniziativa, forniva determinante contributo nell'ambito delle attività di cooperazione bilaterale italo-francese, con particolare riguardo alle attività di controllo del territorio, investigative e di natura militare. Con acuta lungimiranza e tenace determinazione promuoveva numerose iniziative che contribuivano a consolidare il rapporto di collaborazione tra l'Arma e la Gendarmeria, valorizzando le storiche radici comuni e favorendo lo sviluppo e il progresso di entrambe le Istituzioni». Territorio nazionale ed estero, gennaio - dicembre 2025.

26A00965



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2026).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 3, prima colonna, all'articolo 3, comma 1, capoverso "Art. 275-*quater* (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività)", dopo le parole «da euro 25.000 a euro 150.000.», il secondo periodo del primo comma fino alle parole «euro 80.000.» deve intendersi riportato a capo, costituendo il secondo comma del medesimo articolo 275-*quater*.

26A01065

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2026).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, all'articolo 9, comma 2, riportato alla pag. 5, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «"3-*ter*. L'Unità di cui all'art. 7-*bis* della ...», leggesi: «"3-*bis*.1. L'Unità di cui all'art. 7-*bis* della ...».

26A01064

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-052) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 3 0 4 *

€ 1,00

